

“UNICO 2002 - Persone fisiche”

Circolare n. 9/2002

Documento n. 16 del 6 giugno 2002

Parte I - Il modello dichiarativo ed i quadri principali

| | | |
|--|------|----|
| 1. Struttura del modello | Pag. | 1 |
| 2. Modalità di presentazione | “ | 2 |
| 3. Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione | “ | 4 |
| 4. Termini di presentazione e di versamento | “ | 7 |
| 4.1. Liquidazione ordinaria | “ | 7 |
| 4.2. Procedure concorsuali | “ | 8 |
| 4.3. Modelli da utilizzare | “ | 9 |
| 5. Rettifica ed integrazione della dichiarazione | “ | 9 |
| 6. Le principali novità | “ | 10 |
| 7. Quadro RP – Oneri e Spese | “ | 12 |
| 7.1. Sezione I: Detrazioni per oneri | “ | 12 |
| 7.2. Sezione II: Oneri deducibili | “ | 14 |
| 7.3. Sezione III: Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio | “ | 16 |
| 7.4. Sezione IV: Altre detrazioni | “ | 16 |
| 8. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi | “ | 17 |
| 9. Quadro RW - Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero | “ | 17 |
| 10. Emersione lavoro irregolare | “ | 19 |
| 11. Novità Irap | “ | 19 |

Parte II - Agevolazioni fiscali

| | | |
|--|---|----|
| Parte II - Agevolazioni fiscali | “ | 22 |
| 1. Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate | “ | 22 |
| 1.1 Ambito soggettivo | “ | 22 |
| 1.2 Ambito oggettivo | “ | 24 |
| 1.2.1 Ambito territoriale | “ | 25 |
| 1.2.2 Ambito temporale | “ | 27 |
| 1.2.3 Requisito della novità | “ | 28 |
| 1.3 Natura ed effetti dell'agevolazione | “ | 28 |
| 1.4 Nozione dell'investimento | “ | 30 |
| 1.5 Meccanismo di applicazione | “ | 34 |
| 1.6 Disposizioni antielusive | “ | 34 |
| 1.7 Coesistenza con altre agevolazioni | “ | 36 |
| 1.8 Indicazione in Unico 2002 | “ | 36 |
| 2. Agevolazione Tremonti-bis | “ | 37 |
| 2.1. Premessa | “ | 37 |
| 2.2. Ambito soggettivo | “ | 38 |
| 2.3. Ambito oggettivo – Spese di formazione ed aggiornamento | “ | 38 |
| 2.4. Media degli investimenti dei periodi precedenti | “ | 40 |
| 2.5. Meccanismo di applicazione | “ | 40 |
| 2.6. Gli investimenti agevolabili | “ | 40 |
| 2.7. L'agevolazione per gli esercenti arti e professioni | “ | 41 |
| 2.8. La disposizione antielusiva | “ | 44 |
| 2.9. Coesistenza con le altre agevolazioni | “ | 45 |
| 2.9.1. Tremonti-bis e Dit | “ | 46 |
| 2.9.2. Tremonti-bis e agevolazione aree svantaggiate | “ | 46 |
| 3. Dual Income Tax (DIT) | “ | 47 |

PARTE I

IL MODELLO DICHIARATIVO ED I QUADRI PRINCIPALI

1. Struttura del Modello

La dichiarazione unificata 2002 per le persone fisiche, approvata con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002 (pubblicata su Supplemento Ordinario n. 46 alla G.U. n. 63 del 15 marzo 2002), si compone dei seguenti modelli:

- modello per la dichiarazione dei redditi;
- modello per la dichiarazione Iva;
- modello per la dichiarazione Irap;
- modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari (mod. 770/2002 ordinario).

Da quest'anno, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del D.P.R. 435/2002 avente ad oggetto "la semplificazione degli obblighi tributari", la dichiarazione dei sostituti d'imposta è stata sdoppiata in due autonomi modelli presentabili in scadenze diverse:

1. modello 770/ordinario, - i cui dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 31 ottobre 2002 - il quale, considerata la coincidenza del termine di presentazione, può essere incluso in Unico 2002, a prescindere dal numero dei soggetti cui la stessa si riferisce (altra novità rispetto alle dichiarazioni dello scorso anno);
2. modello 770/semplificato, - i cui dati vanno trasmessi in via telematica entro il 30 settembre 2002, in seguito alla proroga di tre mesi (rispetto al 1° luglio 2002) disposta dal D.P.C.M. 9 maggio 2002 - che dovrà essere sempre presentato autonomamente.

Il Modello per la dichiarazione dei redditi si articola in tre fascicoli.

Il fascicolo base è utilizzato da ogni contribuente e contiene i suoi dati personali ed altre informazioni (ad esempio: scelta della destinazione dell'8 per mille, tipo di dichiarazione ecc.).

Il fascicolo base contiene inoltre i seguenti quadri e prospetti:

- RA relativo ai redditi dei terreni;
- RB per i redditi dei fabbricati;
- RC riguardante i redditi di lavoro indipendente ed assimilati;
- RN relativo al calcolo dell'Irpef;
- RP relativo agli oneri e le spese;
- RV per le addizionali regionali e comunali Irpef;
- RX per i versamenti.

Il fascicolo 2, riservato ai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, include i quadri relativi a talune categorie reddituali, ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché il quadro AC (amministratore di condominio) ed il modulo RW per gli investimenti all'estero ed i trasferimenti da, per e sull'estero.

Il fascicolo 3 contiene gli altri quadri destinati alla indicazione dei redditi prodotti dai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ed istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione Iva).

Formano oggetto di esame della presente Circolare le principali novità della dichiarazione dei redditi e di quella dell'Irap. La rivalutazione dei beni d'impresa, ai sensi della legge 448/2001, non è trattata nel presente lavoro in quanto già specificamente approfondita dalla Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 7 del 29 aprile 2002.

Per quanto concerne, invece, la dichiarazione Iva, si ricorda che la stessa formerà oggetto di una specifica Circolare della Fondazione "Luca Pacioli".

2. Modalità di presentazione

Con riguardo alla presentazione, la dichiarazione può essere consegnata presso:

1. gli Uffici postali;
2. le banche convenzionate;
3. gli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione;
4. gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/98, tra i quali gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, le società di servizi costituite tra gli Ordini o i Collegi, gli iscritti agli Albi degli avvocati, gli iscritti al registro dei revisori contabili, i Caf imprese e lavoratori dipendenti;
5. per il tramite di una società o ente appartenente allo stesso "gruppo", come definito dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/73, attraverso il servizio telematico Entratel;
6. direttamente all'Agenzia delle entrate, avvalendosi del servizio telematico Internet, ovvero del servizio Entratel.

Con riguardo alla presentazione delle dichiarazioni tramite intermediari, le istruzioni contengono una sostanziale novità relativamente alla prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che non è più rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall'intermediario ma dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Le istruzioni precisano che il contribuente dovrà:

- consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica della dichiarazione "in tempo utile" per consentire a quest'ultimo di svolgere il servizio entro il 31 ottobre. In proposito è opportuno ricordare che l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 22

- maggio 2001 ha chiarito che il “tempo utile” finisce per coincidere con il termine ultimo per la trasmissione telematica, cioè il 31 ottobre 2002;
- conservare la copia della dichiarazione con la sua firma e quella dell’intermediario che si è assunto l’impegno di trasmetterla telematicamente.

Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” devono essere indicati:

- la data di tale impegno unitamente alla firma dell’intermediario e al codice fiscale di quest’ultimo;
- barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l’intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

Quest’ultima informazione assume rilevanza in quanto nel caso in cui l’intermediario curi direttamente anche la compilazione della dichiarazione lo stesso è obbligato a provvedere anche alla trasmissione telematica.

Per le dichiarazioni compilate dal dichiarante, l’intermediario è libero di accettare o meno l’incarico anche se dette dichiarazioni gli sono consegnate dopo il termine previsto per la trasmissione telematica.

In quest’ultima ipotesi, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 322/98, l’intermediario dovrà effettuare la trasmissione entro un mese dall’impegno rilasciato al contribuente. Risulta chiaro che, qualora l’intermediario accetti l’incarico, è opportuno comunque che l’invio della dichiarazione venga effettuato entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria, allo scopo di evitare al contribuente la trasmissione di una dichiarazione considerata omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, del suddetto provvedimento.

Se l’intermediario assume l’impegno entro il termine di scadenza, ovvero la dichiarazione è predisposta direttamente dall’intermediario, in caso di trasmissione oltre i termini, all’intermediario sarà applicabile la specifica sanzione amministrativa da € 516 a € 5164 prevista in caso di omessa o tardiva presentazione e, nell’ipotesi di gravi e ripetute inadempienze, in presenza di provvedimenti di sospensione da parte dell’Ordine professionale di appartenenza, la revoca dell’abilitazione.

Per quanto riguarda la sanzione relativa all’omissione della dichiarazione l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate parrebbe essere quello di far ricadere la responsabilità della violazione dell’omessa presentazione sul contribuente il quale potrà rivalersi sull’intermediario, pretendendo il rimborso della sanzione pagata a titolo di risarcimento danno¹.

¹ Cfr. D. Deotto “*Gli intermediari abilitati fuori dai rischi di omissione*” in “Il Sole 24 Ore” del 31 maggio 2002

3. Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

La dichiarazione in forma unificata dovrà essere presentata da tutti coloro che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che risultano obbligati a compilare almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi,
- dell'Iva;
- dell'Irap;
- dei sostituti d'imposta ed intermediari (Mod. 770/ordinario) se gli stessi scelgono di comprenderlo nell'Unico 2002.

Come anticipato nel § 1, da quest'anno, allo scopo di consentire agli enti previdenziali di poter disporre con tempestività dei dati di loro pertinenza, gran parte dei sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare entro il 30 settembre (e non più come originariamente previsto entro il 1° luglio) il Mod. 770/semplificato per la comunicazione dei dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nell'anno 2001 redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2001 per il periodo d'imposta precedente. La proroga, avvenuta con DPCM del 9 maggio 2002, si è ritenuta necessaria per venire incontro alle esigenze degli operatori che si troveranno ad affrontare la compilazione di una "nuova" dichiarazione.

Le istruzioni per la compilazione del 770/semplificato (Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2001) precisano che, in seguito allo "sdoppiamento" del modello in 770/ordinario e 770/semplificato, la dichiarazione dei sostituti d'imposta non può essere ulteriormente suddivisa.

Si ricorda che lo scorso anno la suddivisione era possibile se operata:

- a) da due intermediari;
- b) dal sostituto d'imposta e da un intermediario;
- c) dallo stesso sostituto d'imposta.

Inoltre i tecnici dell'Agenzia delle Entrate, nella videoconferenza tenutasi il 17 maggio 2001 con gli uffici periferici, avevano riconosciuto la legittimità della suddivisione operata da un solo intermediario².

Era altresì previsto che se il modello 770 non fosse stato inserito nella dichiarazione unificata, era ammessa anche la presentazione in via separata del quadro SO (relativo alle comunicazioni, previste dall'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 461/1997, degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nelle cessioni di partecipazioni societarie e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di cui all'art. 81, lettere da c) a c) quinquies, del TUIR).

² Circolare dell'Agenzia delle Entrate n 55/E, risposta 6.7.

Da quest'anno, dunque, il quadro SO non può essere presentato separatamente rispetto alla restante parte del 770/ordinario ed inoltre, nell'ipotesi di adempimenti effettuati da diversi professionisti (ad esempio ragioniere commercialista e consulente del lavoro) questi ultimi dovranno concordare, con il sostituto, chi di loro dovrà effettuare la trasmissione telematica dell'intera dichiarazione, mentre l'altro dovrà comunicare con congruo anticipo i dati in suo possesso al professionista incaricato della presentazione.

Si tratta di una notevole complicazione operativa della quale non si comprende, peraltro, la motivazione e che ci si augura che venga al più presto superata, tornando all'indirizzo interpretativo adottato fino all'anno scorso come, peraltro, ufficialmente richiesto dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti all'Agenzia delle Entrate³.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni:

- i soggetti tenuti, nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni stesse, alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva, con la sola esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari non superiore a 25.822,84 € (50.000.000 di lire);
- i soggetti tenuti alla presentazione, nell'anno 2002, della dichiarazione del sostituto d'imposta;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi agli studi di settore;
- le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'articolo 87 comma 1, lettera a) e b) del Tuir, a prescindere dal valore del capitale sociale o patrimonio netto.

Vanno presentate obbligatoriamente in via telematica anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata, previa abilitazione⁴, attraverso il servizio Entratel o Internet. In ogni caso non possono fruire del servizio Internet i contribuenti obbligati ad utilizzare il servizio Entratel.

Quest'ultimo è riservato:

- a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti ed Agenzia delle entrate, cioè gli intermediari abilitati;
- ai contribuenti già abilitati ad Entratel e che intendono continuare a valersi del medesimo servizio;

³ Cfr. P. Moretti *"Invio in più parti per il 770"* in *"Italia Oggi"* del 29 maggio 2002

⁴ Per l'abilitazione ad Entratel è necessario presentare domanda:

- alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli Uffici Iva, ed agli Uffici delle Imposte dirette individuati da ciascuna Direzione regionale competente.

Per l'accesso ad Internet occorre eseguire le istruzioni riportate nel riquadro "Abilitazione" del sito "online.finanze.it".

- ai contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti.

Se il contribuente rientra in una delle tre categorie sopra elencate, dovrà presentare le proprie dichiarazioni avvalendosi del servizio Entrate⁵. Il contribuente potrà utilizzare la rete Entratel direttamente, previa abilitazione, o avvalendosi di un intermediario abilitato, ovvero tramite una società del gruppo di cui fa parte ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973.

Il servizio Internet, operativo dall'anno 2000, è riservato ai contribuenti che:

- pur non essendo obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi del servizio Internet;
- presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti;
- pur non essendo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, sono comunque obbligati a trasmettere in via telematica le altre dichiarazioni.

In ogni caso la dichiarazione può essere trasmessa telematicamente avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che il soggetto abilitato al servizio telematico, sia tramite Internet che tramite Entratel, non è obbligato a trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni, ma può avvalersi di altri soggetti.

La trasmissione di più dichiarazioni riconducibili ad uno stesso contribuente può essere effettuata da soggetti diversi, anche utilizzando diversi servizi telematici.

I servizi Entratel ed Internet possono essere utilizzati dai contribuenti anche per effettuare i versamenti delle proprie imposte, purchè si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate.

Con riguardo alla prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre distinguere fra la presentazione telematica del modello e la consegna dello stesso presso un ufficio postale o una banca convenzionata.

In caso di trasmissione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora, invece, sia ammissibile la consegna della dichiarazione presso banche convenzionate o uffici postali, la prova dell'avvenuta presentazione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dalla posta o dalla banca, che dovrà essere conservata dal contribuente unitamente alla copia della dichiarazione.

⁵ Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 7 febbraio 2001

4. Termini di presentazione e di versamento

I termini di presentazione delle dichiarazioni sono stati modificati dal citato D.P.R. n. 435/2001. Successivamente il D.L. n. 63/2001 ha apportato delle novità con riguardo ai termini di versamento delle imposte.

Pertanto, con riguardo all'Unico 2002 per le persone fisiche, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, come modificato dal D.P.R. n. 435/2001, prevede che la dichiarazione va presentata entro le seguenti scadenze:

- dal 2 maggio al 31 luglio 2002, in caso di presentazione tramite un ufficio postale o una banca convenzionata;
- entro il 31 ottobre 2002, in caso di trasmissione telematica effettuata direttamente dal contribuente ovvero tramite un Ufficio delle Entrate o un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

I pagamenti delle imposte⁶, anziché entro il 31 maggio, dovranno avvenire, in seguito all'emanazione del D.L. n. 63/2001, entro il 20 giugno senza maggiorazione o entro il 20 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.

Il termine per il versamento del saldo dell'Iva scade il 18 marzo (essendo il 16 marzo sabato ed il successivo 17 domenica). In questo caso chi sceglie di pagare entro il 20 giugno dovrà maggiorare l'importo dell'Iva da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese che intercorre tra il 18 marzo e il 20 giugno.

Per quanto riguarda il pagamento, il contribuente potrà scegliere se eseguirlo in unica soluzione o rateizzarlo.

Qualora l'importo della singola rata risulti con più di due cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo (Es. euro 100,855 arrotondato diventa euro 100,86).

La rateizzazione dovrà comunque completarsi entro il mese di novembre e all'importo delle rate dovranno essere aggiunti gli interessi. Il versamento delle rate dovrà avvenire entro il 16 di ogni mese per i titolari di partita Iva ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti.

4.1. Liquidazione ordinaria

Per i soggetti in liquidazione l'art. 5 del D.P.R. n. 435/2001 ha sostanzialmente uniformato le due fattispecie della liquidazione volontaria e della nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Pertanto con riferimento alla liquidazione di imprese individuali il novellato art. 5 del D.P.R. 322/98 stabilisce che la dichiarazione dei redditi e dell'Irap, relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la messa in liquidazione, deve essere presentata dal liquidatore entro la fine del setti-

⁶ Gli importi minimi da versare a saldo, comprese le addizionali, sono €10,33 per ciascun tributo ad eccezione dell'Iva il cui importo minimo è euro 1,03.

mo mese successivo a tale data, nel caso di presentazione a banche o poste, ovvero entro la fine del decimo mese successivo in caso di invio telematico.

Allo stesso modo la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione deve essere presentata dal liquidatore entro la fine del settimo mese successivo alla chiusura della liquidazione medesima, ovvero entro la fine del decimo mese successivo per la trasmissione telematica.

Come specificato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2002 le nuove regole si applicano a partire dal 1° gennaio 2002, con effetti anche sugli adempimenti non ancora scaduti a tale data.

Purtuttavia, l'Agenzia delle Entrate precisa che si applica la normativa previgente nell'ipotesi in cui in base alle nuove disposizioni i termini di presentazione o di versamento siano scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero scadano anteriormente a quelli precedenti.

4.2. Procedure concorsuali

Il nuovo comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 322/98 disciplina invece le modalità di presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

Secondo la nuova disciplina, il curatore fallimentare deve presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento e quella riferita al periodo intercorrente tra l'inizio e la fine della stessa procedura concorsuale, entro la fine del decimo mese successivo, rispettivamente, della data di nomina e di quella di chiusura della procedura concorsuale.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2002 ha precisato che il nuovo e più ampio termine dei dieci mesi entro il quale il curatore è obbligato a presentare le dichiarazioni potrebbe scadere successivamente al termine "ordinario" entro cui il fallito (e i familiari partecipanti all'impresa) deve presentare la propria dichiarazione. Di conseguenza viene raccomandato al curatore di comunicare in via anticipata il reddito o la perdita risultante nel periodo d'imposta in cui è iniziata o si è chiusa la procedura, al fine di consentire al fallito (e ai familiari) di poter assolvere tempestivamente ai propri obblighi dichiarativi derivanti dal possesso di eventuali ulteriori redditi non compresi nel fallimento.

Nella predetta Circolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato altresì che, in caso di fallimento dell'imprenditore individuale, il curatore deve presentare la dichiarazione iniziale e quella finale senza fare alcun riferimento alla liquidazione delle imposte. Infatti queste ultime devono essere liquidate direttamente dal fallito il quale conserva la soggettività passiva d'imposta.

Inoltre, la Circolare n. 26/E ha specificato che, ai soli fini Irap, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa ai periodi d'imposta intermedi.

4.3. Modelli da utilizzare

Il D.P.R. n. 435/2001 non ha affrontato la problematica relativa a quali modelli utilizzare, nuovi o vecchi, per la presentazione delle dichiarazioni.

Di conseguenza rimangono in vigore le regole “tradizionali” secondo cui:

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con quello solare, si utilizzano i “nuovi” modelli di dichiarazione dei redditi ed Irap approvati entro il 15 febbraio di ciascun anno;
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si utilizzano i “nuovi” modelli soltanto per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di approvazione dei modelli.

In proposito, comunque, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 (esplicativa dello stesso D.P.R. n. 435/2001) ha avuto modo di precisare che per periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si intende quello che termina al 31 dicembre, pur se di durata inferiore a 365 giorni (es. attività iniziate in corso d'anno). Al contrario, è considerato periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non solo quello a cavallo di due anni solari ma anche quello chiuso prima del 31 dicembre (es. per cessazione attività).

5. Rettifica ed integrazione della dichiarazione

Il D.P.R. 435/2001, oltre ad introdurre disposizioni innovative in materia di modalità di presentazione delle dichiarazioni, ha previsto rilevanti novità con riguardo alla rettifica e all'integrazione delle dichiarazioni già presentate del contribuente.

Per effetto di tali disposizioni al contribuente viene riconosciuto il diritto di rettificare:

- anche la dichiarazione annuale Iva, oltre che le dichiarazioni dei redditi, Irap e sostituti d'imposta;
- la dichiarazione già presentata anche per correggere errori che abbiano originato maggiori debiti d'imposta rispetto a quelli effettivi, ovvero minori crediti rispetto a quelli reali (art. 2 comma 8-bis del D.P.R. 322/98, come modificato dal D.P.R. 435/2001).

Va tenuto presente che il contribuente che intende rettificare o integrare la dichiarazione già presentata può innanzitutto inoltrare, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione corretta ed integrata. In tal caso il contribuente dovrà barrare nella seconda facciata del frontespizio la casella “correttiva nei termini”.

Scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione originaria, il contribuente

che voglia correggere la dichiarazione già inoltrata può presentare una nuova dichiarazione, completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Il dichiarante, in questo caso, dovrà barrare la casella "dichiarazione integrativa".

Le istruzioni ad Unico 2002 riconoscono tre ipotesi di rettifica di una dichiarazione già presentata. Il contribuente può, infatti, correggere la dichiarazione:

1. nell'ipotesi di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97 (ravvedimento operoso), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo purchè non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Tale fattispecie consente l'applicazione di sanzioni in misura ridotta, oltre gli interessi;
2. nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/98, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori dai quali deriva un maggior debito d'imposta;
3. nella nuova ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori ed omissioni a favore del contribuente, dai quali, cioè, derivi un minor debito d'imposta o maggiori crediti. In tal caso l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/97.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, che per la presentazione della dichiarazione integrativa è necessario che la dichiarazione "originaria" sia stata validamente e tempestivamente presentata. Tale requisito risulta soddisfatto anche qualora la dichiarazione originaria sia stata presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Ne consegue che non possono formare oggetto d'integrazione le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni dal termine di scadenza, in quanto considerate omesse.

6. Le principali novità

Rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente si riscontrano alcune novità. Tra le più rilevanti si segnalano:

- la predisposizione di una nuova versione grafica per il modello di dichiarazione in euro (di colore azzurro), sebbene sia stata mantenuta anche per quest'anno la versione grafica in lire (di colore verde). Si segnala che nel modello in euro gli importi vanno indicati in unità di euro, visto che negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri dopo la virgola. Gli importi vanno, dunque, arrotondati per eccesso se la cifra decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a tale limite. Ad esempio 20,49 va arrotondato a 20 euro, mentre 20,50 si arrotonda a 21 euro.

- la compilazione obbligatoria del quadro RX, relativo ai versamenti ed alle compensazioni in euro. In effetti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti i versamenti e le compensazioni devono essere effettuati esclusivamente nella nuova valuta, così come dalla stessa data devono essere eseguiti in euro anche i rimborsi erogati dall'Amministrazione finanziaria;
- la riduzione delle aliquote per scaglioni di reddito, che da quest'anno sono:
 - 18% fino a lire 20.000.000;
 - 24% oltre lire 20.000.000 fino a lire 30.000.000;
 - 32% oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000;
 - 39% oltre lire 60.000.000 fino a lire 135.000.000;
 - 45% oltre lire 135.000.000;
- la qualificazione dei redditi derivanti da collaborazione coordinata continuativa quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con riferimento al mutamento interpretativo operato dall'Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina dei compensi per amministratore di società percepiti da ragionieri e dottori commercialisti si ricorda che il sottosegretario Molgora in risposta ad un'interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera ha affermato che "gli uffici dell'Agenzia delle Entrate saranno invitati a tenere in debita considerazione, in sede di eventuale controllo, la posizione di quanti, prima dell'emanazione della Circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, abbiano riservato ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa un trattamento fiscale non conforme a quello indicato nella Circolare medesima". In sostanza sembra di poter dedurre che non solo non verranno applicate sanzioni, ma anche che non vi saranno riprese a tassazione in caso di posizioni difformi rispetto a quelle ministeriali⁷;
- la possibilità di ripartire in quattro quote annuali la detrazione per spese sanitarie, qualora eccedano lire 30.000.000 (euro 15.493, 71):
- l'introduzione di due nuove detrazioni d'imposta:
 - la detrazione per le erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale;
 - la detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
- il riconoscimento di quattro nuove categorie di oneri deducibili:
 - i contributi versati facoltativamente alla gestione delle forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza al c.d. fondo casalinghe;
 - i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali;
 - i contributi versati al fondo integrativo del Servizio sanitario Nazionale;
 - le erogazioni liberali relative agli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ;
- l'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e per carichi di famiglia.

⁷ Cfr. J.M. Del Bo & A. Iorio "Amministratori, verifiche leggere" in "Il Sole 24 Ore" del 6 giugno 2002

7. Quadro RP – Oneri e Spese

Nel quadro RP, composto da quattro sezioni, sono riportate le spese e gli oneri sostenuti sui quali potranno essere calcolate le deduzioni e detrazioni.

Le novità riguardanti il quadro RP sono quelle introdotte:

- dall'art. 2 dalla Finanziaria 2001 (Legge 388/2000), riguardanti:
 - la rateizzazione delle spese sanitarie;
 - la detrazione degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale;
 - la detrazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- dall'art. 22 della legge 383/2000, concernenti:
 - la possibilità di operare una detrazione, a decorrere dal 2001, per le erogazioni liberali in favore di associazioni di promozione sociale;
- dal D. Lgs. 47/2000, in merito alla:
 - deduzione per contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali

7.1. Sezione I: Detrazione per oneri

La sezione I contiene gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%. Da quest'anno ad ognuna di tali detrazioni è stato attribuito un codice, che corrisponde a quello risultante dal CUD 2002.

Nell'ambito di tale sezione sono previste alcune spese per le quali la detrazione spetta anche se sostenute nell'interesse di familiari a carico⁸, ed altre per le quali la detrazione si applica, invece, solo se le spese siano state sostenute nell'interesse dello stesso contribuente. Della prima categoria fanno parte le spese sanitarie (comprese quelle per la deambulazione e per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per l'integrazione dei portatori di handicap), le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria ed i premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento di atti quotidiani. Con riferimento alle spese sanitarie, da quest'anno il contribuente può scegliere di ripartire in quattro quote annuali le detrazioni di cui ai righe RP1 (colonna 1 e 2), RP2 e RP3, nel caso in cui la loro somma superi l'importo di lire 30.000.000 annue (pari ad € 15.493,71), compresa la franchigia di lire 250.000 (€ 129,11)⁹. In tale ipotesi, il soggetto che intende avvalersi della rateizzazione dovrà barrare la colonna 1 del rigo RP 18 ed indicare la rata relativa all'anno 2001 nella colonna 2.

⁸ Si ricorda che sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nel 2001 hanno posseduto un reddito non superiore a lire 5.500.000 (€2.840, 51)

⁹ Vedi art. 13-bis, comma 1, lett. c), del TUIR come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. g) della legge 388/2000.

Per le spese mediche sostenute all'estero le istruzioni all'Unico 2002- Persone fisiche precisano che gli oneri di trasferimento e di soggiorno all'estero non rientrano tra le spese sanitarie; inoltre se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano.

Altra novità contenuta nella sez. I è quella relativa al rigo RP7, in cui dovranno essere indicati gli interessi passivi derivanti dal mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Quest'anno risultano ampliate le condizioni per il riconoscimento di tale tipologia di detrazione.

Intanto dal 2001, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 3, della legge n. 388/2000, si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ne deriva che la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale anche il coniuge separato rientra tra i "familiari", finchè non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio. Nell'ipotesi di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli).

La detrazione è ammessa a condizione che:

1. l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e,
2. l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione precisano, inoltre, che:

- a) non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- b) la detrazione spetta al contribuente "acquirente ed intestatario del contratto di mutuo" e non compete pertanto, ad esempio, nel caso in cui tale contratto sia intestato al genitore e l'immobile risulti invece acquistato dal figlio.

Qualora sia stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a condizione che:

1. entro tre mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e,
2. entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

La detrazione compete anche per gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia e decorre dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, evento che deve comunque avvenire entro due anni dall'acquisto.

Altra novità di rilievo riguarda i mutui ipotecari intestati ad entrambi i coniugi. Le istruzioni ad Unico 2002-Persone fisiche prevedono, infatti, che, "a prescindere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo", il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi

passivi. Nel corso della Videoconferenza tenutasi in data 14 maggio u.s. i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che detta possibilità è esclusa per i mutui stipulati prima del 1993. In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nell'ipotesi di mutui contestati, il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione sia per la propria quota interessi sia per la quota interessi del coniuge a carico, ma ciò soltanto se il contratto di mutuo è stipulato a partire dal 1993.

Un'altra novità riguarda i premi di assicurazione da riportare nel rigo RP12. Il D.Lgs. 47/2000 ha limitato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il diritto di detrazione ai fini dell'Irpef in relazione alle polizze assicurative vita e malattia, ad eccezione dei contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000.

Di conseguenza:

- per i contratti assicurativi sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 resta valida la detrazione del 19% dei premi pagati nel corso dell'anno per un importo massimo di € 1.291,14 (lire 2.500.000);
- per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, la detrazione del 19%, sempre per un importo non superiore ad € 1.291,14 (pari a lire 2.500.000) spetta a condizione che:
 - i premi di assicurazione abbiano per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualsiasi causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani;
 - l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Da quest'anno, inoltre, costituiscono oneri detraibili anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale. In seguito all'aggiunta, da parte dell'art. 22 della Finanziaria 2001, della lett. i-quater al comma 1, dell'art. 13 bis del TUIR, è possibile detrarre, per un importo complessivo non superiore ad

- € 2065,83 (lire 4.000.000) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La detrazione, contraddistinta dal codice 19 da indicare nella colonna 1, va riportata nella colonna 2 dei righi relativi agli "altri oneri" (RP15, RP16, o RP17).

7.2. Sezione II: Oneri deducibili

Nella sezione II sono elencati gli oneri deducibili dal reddito complessivo, tra i quali rientrano i contributi previdenziali obbligatori, i contributi per la previdenza complementare versati da lavoratori autonomi e imprenditori, le erogazioni a favore di istituti religiosi, i contributi per i paesi in via di sviluppo. Per quest'ultimo caso, se il contribuente ha già fruito della detrazione d'imposta, indicando tale onere tra le erogazioni a favore di ONLUS, non è possibile inserire la stessa somma tra le spese deducibili.

Con riguardo ai contributi previdenziali obbligatori, occorre segnalare la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79 dell'8 marzo 2002, con la quale si chiarisce che

detti contributi, in quanto non inerenti, non possono essere considerati quali spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo. L'Amministrazione Finanziaria specifica, infatti, che l'inerenza di una spesa si ha solo quando sussiste una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi derivanti dall'esercizio dell'arte o della professione. Ne deriva che, secondo l'orientamento ministeriale, i contributi versati dai professionisti alle casse di previdenza restano deducibili dal reddito complessivo, come accade peraltro per tutte le categorie di contribuenti¹⁰.

Si ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2781, depositata il 26 febbraio 2001, aveva affermato, al contrario, che i contributi previdenziali versati dai professionisti alle proprie Casse di Previdenza non devono più considerarsi come oneri deducibili dal reddito complessivo, ma quali spese deducibili nell'ambito della determinazione del reddito professionale. Tra queste ultime andavano comprese, secondo la Cassazione, non solo quelle necessarie alla produzione del reddito professionale ma anche quelle che sono una diretta conseguenza della produzione del reddito, quali appunto i versamenti previdenziali.

Un'altra novità di quest'anno riguarda la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, da riportare nel rigo RP26, previa la necessaria compilazione del prospetto riportato nelle Istruzioni ad Unico 2002, (in Appendice, alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari ed individuali").

Il D.Lgs. n. 47/2000 ha previsto, come chiarito anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001, un unico plafond complessivo dei contributi (versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore) e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali ed ha inoltre disposto il raddoppio dei limiti di deducibilità rispetto al reddito complessivo. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque fino al limite massimo di € 5.164,57 (pari a lire 10.000.000). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione complessiva non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo, sempre nel rispetto dei predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di € 5.164,57 (lire 10.000.000).

Con riferimento a tali limiti sono stabilite due eccezioni:

1. per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi", per i quali, essendo prevista una disciplina transitoria (a partire dai contributi versati dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005), rimane fermo il limite percentuale del 12% del reddito complessivo, ma l'importo massimo deducibile è maggiorato della differenza tra i contributi versati nel 1999 e l'importo di € 5.164,57 (lire 10.000.000). Si precisa che sono considerati "vecchi iscritti ai vecchi fondi" i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992;

¹⁰ Cfr Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 5 del 15 maggio 2001

2. per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono interamente deducibili i contributi versati a tali fondi.

7.3. Sezione III: Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La sezione III comprende le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Gli interventi possono riguardare sia parti comuni di edifici residenziali che singole unità immobiliari possedute dal contribuente. Gli oneri sostenuti danno diritto ad una detrazione d'imposta, frazionabile in 5 o 10 quote annuali di pari importo, del 36% se le spese sono state sostenute nell'anno 2000, o del 41% se sono state effettuate negli anni precedenti.

7.4. Sezione IV: Altre detrazioni

Infine, nella sezione IV vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti ai non vedenti per il mantenimento del cane guida, ai beneficiari di borse di studio ed agli inquilini per canoni di locazione.

Con riferimento a questi ultimi, per effetto del comma 1-bis dell'art. 13-ter del TUIR, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h), della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), è stata introdotta nell'ordinamento tributario una nuova detrazione fissa.

Si tratta specificamente della detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli ad esso limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione a condizione che:

- il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 km, e comunque sia al di fuori dalla propria regione;
- il beneficiario sia titolare di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dello stesso.

La detrazione, rapportata al numero dei giorni in cui l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti è pari ai seguenti importi:

- € 991,60 (lire 1.920.000), se il reddito complessivo non supera € 15.493, 71 (lire 30.000.000);
- € 495,80 (lire 960.000), se il reddito complessivo risulti compreso fra € 15.493, 71 (lire 30.000.001) ed € 30.987, 41 (lire 60.000.000).

La detrazione, da riportare nel quadro RN (specificamente nel rigo RN16) insieme alle altre detrazioni comprese nella sezione in esame, spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.

La detrazione in ogni caso non spetta se il reddito complessivo supera l'importo di € 30.987,41 (lire 60.000.000).

8. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Come riportato nel paragrafo 6, da quest'anno il quadro RX deve essere obbligatoriamente compilato in euro. A decorrere dal 1° gennaio 2002, infatti, tutti i versamenti e le compensazioni devono essere effettuati esclusivamente nella nuova valuta, così come dalla stessa data devono essere eseguiti in euro anche i rimborsi erogati dall'Amministrazione finanziaria. In proposito, le istruzioni ad Unico 2002-Persone fisiche precisano che, ai fini della corretta conversione degli importi in euro da riportare nel quadro RX, occorre procedere in due stadi:

- dapprima attraverso l'arrotondamento al centesimo di euro;
- successivamente riportando l'ammontare così ottenuto nel quadro RX, all'unità di euro, tenuto conto della regola generale di arrotondamento. Ossia arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore al suddetto limite. Ad esempio se a seguito della conversione risulta un importo pari ad € 80,50, tale ammontare va riportato nel quadro RX in € 81.

Il quadro comprende tre distinte sezioni, nelle quali vanno indicati:

- i crediti e le eccedenze di versamento, emergenti dai singoli quadri contenuti nel modello di dichiarazione unificata (sez. I);
- l'importo dell'Iva da versare quale saldo della dichiarazione Iva annuale (sez. II);
- i crediti emergenti da eccessivi versamenti non compresi nei singoli quadri della dichiarazione unificata annuale (sez. III).

Con riferimento al procedimento di compensazione, si ricorda comunque che il debito d'imposta potrà essere compensato con eventuali crediti, risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche contributive, verso i diversi enti impositori (quali Stato, Enti locali, Inps, Inail ecc.....).

La compensazione è eseguita utilizzando il Mod. F24, che va presentato in ogni caso, anche se il saldo finale è uguale a zero. In tal modo, infatti, tutti gli enti possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e conseguentemente regolare le reciproche partite di debito e di credito.

9. Quadro RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Il quadro RW va compilato dalla persone fisiche residenti in Italia le quali devono indicare:

- i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di inter-

mediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore ad € 10.329,14 (lire 20.000.0000);

- gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d'imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo d'imposta, risulta superiore ad € 10.329,14 (lire 20.000.000). L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
- i trasferimento da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore ad € 10.329,14 (lire 20.000.000). Il contribuente è obbligato a redigere il quadro RW anche se al termine del periodo d'imposta non detiene investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Occorre segnalare che, in seguito all'emanazione del D.L. n. 350/2000 (cosiddetto scudo fiscale), sono esonerati dalla compilazione del quadro RW i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione riservata delle attività detenute all'estero ed oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Il provvedimento prospetta una sostanziale sanatoria per quei soggetti che hanno in passato esportato o detenuto attività all'estero in violazione della normativa valutaria (fino al 1990) e di quella sul c.d. monitoraggio fiscale (successivamente a tale data) ed oggi intendono far emergere dette disponibilità attraverso il rimpatrio, la regolarizzazione, ovvero combinando le due opportunità.

La sanatoria si concretizza con il versamento da parte del contribuente di una somma-onere pari al 2,5% dell'importo delle attività emerse. Detta somma non costituisce per il contribuente un importo deducibile o compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Con riguardo agli obblighi dichiarativi, il contribuente che intende usufruire dello "scudo fiscale" deve presentare all'intermediario una dichiarazione riservata che ricalca, in sostanza, i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nel quadro RW, in osservanza della disciplina sul cosiddetto "monitoraggio fiscale".

Per maggior approfondimenti sul D.L. 350/2000 si rimanda alla Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 5/2002.

10. Emersione del lavoro irregolare

La legge 383/2001 prevede un meccanismo agevolativo per i datori di lavoro (titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo) che provvedono a regolarizzare, attraverso un'apposita dichiarazione di emersione, la loro posizione in relazione a situazioni di dipendenti impiegati in violazione, totale o parziale, degli obblighi contributivi e fiscali. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento, per tre periodi d'imposta, dell'incremento dell'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, ad un imposta sostitutiva dell'Irpef.

Le aliquote previste per la suddetta imposta sostitutiva sono pari:

- al 10%, per il primo periodo d'imposta;
- al 15%, per il secondo periodo d'imposta;
- il 20% per il terzo periodo d'imposta.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità applicative della disciplina sull'emersione dell'economia sommersa si rimanda alla specifica Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 1/2002.

Sotto il profilo dell'impatto sulla dichiarazione dei redditi si ricorda che gli imprenditori o lavoratori autonomi, i quali hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002, devono indicare in Unico 2002:

- la parte di reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva e l'ammontare della stessa;
- i ricavi eventualmente non annotati nelle scritture contabili (per l'importo da portare ad incremento del reddito imponibile in applicazione della normativa sul sommerso);
- l'ammontare del costo del lavoro fatto emergere per il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, qualora questo non risulti contabilizzato a conto economico.

I soggetti, invece, che presentano la dichiarazione di emersione dal 25 aprile al 30 novembre 2002 dovranno riportare i dati relativi all'emersione in Unico 2003, in quanto, a norma del D.L. 12/2002 (convertito nella legge n. 73 del 23 aprile 2002, pubblicata in G.U. n. 96 del 24 aprile 2002) è il 2002 il primo dei tre periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione.

11. Novità Irap

Tra le novità di maggior rilievo contenute nella dichiarazione IRAP 2002 si segnalano:

- la deduzione, oltre alle spese per gli apprendisti e nei limiti del 70%, delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, anche delle spese relative ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 446/97, come modificato dall'art. 16

- della Finanziaria 2001 (Legge n. 388/2000);
- la conferma dell'irrilevanza, ai fini Irap, dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore;
- il ripristino all'1,9% per l'anno 2001 dell'aliquota Irap applicabile al settore dell'agricoltura, a norma dell'art. 9 comma 7 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002);
- la disciplina dell'emersione del lavoro irregolare prevista dalla legge n. 383/2001
- la disciplina relativa al trattamento dei compensi derivanti dall'attività di amministratore e sindaco di società, alla luce della Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 105/E del 12 dicembre 2001.

Con riguardo agli studi di settore le istruzioni alla dichiarazione Irap confermano l'irrilevanza, ai fini di detta imposta, dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore nonché dei parametri. In proposito, si ricorda che l'anno scorso la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 52/E del 24 aprile 2001 e la successiva circolare ministeriale n. 54/E del 13 giugno 2001 affermavano, tra l'altro, che l'adeguamento, in sede di dichiarazione, dei ricavi contabilizzati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore rilevava ai fini della determinazione della base imponibile Irap (ad eccezione dei soggetti per cui gli studi di settore si applicavano per il primo anno), senza che per tale comportamento fosse applicabile alcuna sanzione. Pertanto, l'adeguamento a Gerico doveva essere indicato in aumento dei righi riferiti ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Irap 2002 hanno adesso chiarito che non deve essere fatta alcuna ripresa in aumento per eventuali adeguamenti a studi di settore o parametri.

Per quanto attiene alla disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, si rileva che a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 383/2001 (come modificato dalla Finanziaria 2002) l'Irap non risulta dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato, così come determinato ai fini delle imposte sui redditi, ed assoggettato ad imposta sostitutiva. In sostanza, come anche precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002, l'incremento del reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef rappresenta una sorta di franchigia con la conseguenza che fino a concorrenza di tale incremento non è dovuta l'Irap.

Con riguardo all'attività di sindaco e revisore di società la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.105/E del 12 dicembre 2001 ha confermato l'orientamento già espresso con la precedente Circolare n. 67/E. In sostanza tali attività costituiscono reddito di lavoro autonomo solo se esercitate da professionisti iscritti agli Albi dei Ragionieri o dei Dottori commercialisti, con la conseguenza che non rileva la semplice iscrizione al registro dei revisori contabili.

Con riferimento all'attività di amministratore, l'Agenzia delle Entrate, riformulando il precedente orientamento, afferma che l'attrazione del relativo compenso tra il reddito di lavoro autonomo dipende da quanto è indicato nei relativi ordinamenti professionali. Ciò vuol dire che, se l'ordinamento ricomprende tra le mansioni tipi-

che della categoria professionale l'amministrazione e la gestione di aziende (come nel caso dei Ragionieri o dei Dottori commercialisti) i relativi compensi costituiscono reddito di lavoro autonomo.

Sotto il profilo Irap, tale interpretazione impone di considerare i compensi in esame tra quelli che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR e, di conseguenza:

- tra i componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile per il professionista;
- tra i componenti negativi deducibili per il soggetto erogante.

Si rileva in ultimo che molte regioni hanno previsto l'adozione di aliquote diverse da quelle statuite a livello nazionale. In tali casi il contribuente è tenuto ad indicare nella colonna 5, della sez. VII (riservata alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta) la codifica, desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle istruzioni Irap, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo.

Occorre aggiungere, in proposito, che alcune regioni (quali Friuli Venezia Giulia) e province (quali la provincia autonoma di Trento), hanno previsto l'attribuzione di un credito d'imposta, con la conseguenza che il contribuente che intende avvalersene dovrà compilare un ulteriore rigo della medesima sezione, riportando nella colonna 7 l'ammontare del credito con il segno meno.

PARTE II

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate

L'art. 8 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto un nuovo credito d'imposta per i titolari di reddito d'impresa che effettuano nuovi investimenti nelle aree depresse del paese.

Tali incentivi appaiono di particolare interesse per gli operatori in quanto non si tratta di risorse pubbliche erogate direttamente (ad esempio sotto forma di contributi in relazione alla valutazione di un progetto di investimento nelle aree depresse, come nel caso degli incentivi ex legge n. 488/92) anche se sono espressi in percentuale dell'investimento e mirano a ridurre il costo dell'investimento per l'impresa che opera in un'area depressa.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità applicative del "bonus" fiscale dapprima con la Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 relativa ai "Primi chiarimenti sulla Finanziaria 2001" e successivamente, in maniera più compiuta, con le apposite Circolari n.41/E del 18 aprile 2001 e n. 38/E del 9 maggio 2002.

In sede comunitaria, inoltre, la Commissione europea ha esplicitato i criteri di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel Trattato con due disposizioni:

1. "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (GUCE C 74 del 10/3/98);
2. "Comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese" (GUCE C 384 del 10/12/98).

1.1 *Ambito soggettivo*

I beneficiari del credito d'imposta in esame sono i titolari di reddito d'impresa -come definito dall'art. 51 del TUIR- che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Sud e del Centronord, individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge n. 209 del 16 giugno 1998.

Sono ricompresi tra i titolari di reddito d'impresa:

1. le persone fisiche che esercitano le attività sopra elencate;
2. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto ex art.5 comma 3 del TUIR;
3. i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi

- dalle società, che hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali);
4. stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla predetta agevolazione gli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, ancorchè svolgano attività d'impresa.

Sono altresì escluse, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02 pubblicata nella GUCE n. C288 del 9 ottobre 1999, le imprese in difficoltà finanziaria. Come anche specificato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001, queste ultime, indipendentemente dalla dimensione, sono considerate tali:

- a) se si tratta di società a responsabilità limitata, qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 9 maggio 2002 è stato precisato che per capitale sottoscritto va inteso quello da indicare alla sola voce A), I – Capitale, del passivo dello Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del Codice Civile e che il termine rilevante per il computo degli ultimi 12 mesi deve essere individuato con riferimento al giorno di effettuazione dell'investimento agevolabile;
- b) se si tratta società a responsabilità illimitata, qualora abbiano perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta negli ultimi dodici mesi, ovvero;
- c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

In generale l'incentivo in esame rientra nella categoria dei benefici di tipo "automatico", per i quali è escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o la valutazione da parte di specifiche autorità. Ne deriva che possono beneficiare tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa.

Al suddetto principio fanno eccezione le imprese appartenenti a settori disciplinati da normative comunitarie specifiche – quali trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile, abbigliamento, industria automobilistica¹¹ – nonché tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori ai limiti definiti dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento"¹².

¹¹ Nota n. 14 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001.

¹² Come si può notare, le regole comunitarie specifiche riguardano i settori industriali manifatturieri e non i servizi, ad eccezione dei trasporti -. Ciò dipende dalla circostanza che il criterio comunitario utilizzato per valutare l'ammissibilità agli aiuti settoriali è il tasso di utilizzazione della capacità produttiva, ovvero la sovrapproduzione, difficilmente calcolabile per i servizi.

In tal caso l'applicazione dell'incentivo è subordinata alla preventiva autorizzazione (c.d. notifica individuale) della Commissione europea ed ai controlli previsti dalle discipline stesse come dettato dal comma 6 dell'art. 8 della legge istitutiva del beneficio in parola (Legge n. 388/2000).

Si ricorda inoltre, che la Commissione europea, nel comunicare con nota n. D/286841 del 13 marzo 2001 di aver approvato l'agevolazione in esame, aveva inoltre precisato che la medesima approvazione non riguardava i settori dei trasporti e dell'agricoltura – ivi compresi i comparti relativi alla prima trasformazione (ad esempio, attività molitoria) -. Pertanto i suddetti settori erano momentaneamente esclusi dal regime agevolativo.

Successivamente con nota n. D/289229 del 14 giugno 2001 la Commissione europea ha dato parere favorevole all'applicazione del credito d'imposta ex art. 8 della legge 388/2000 anche al settore agricolo.

Inoltre l'art. 60 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha esteso detto incentivo a tutte le aziende agricole (quindi anche quelle non titolari di reddito d'impresa) del territorio nazionale.

Purtuttavia l'agevolazione per il settore agricolo non è ancora operativa, in quanto lo stesso art. 60 demanda l'applicabilità dell'incentivo ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del quale si attende ancora l'emanazione. Al decreto dovrà necessariamente seguire anche una circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca le modalità pratiche di applicazione del credito d'imposta soprattutto per le aziende agricole non titolari di reddito d'impresa.

1.2. *Ambito oggettivo*

L'art. 8 della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001) reca un complesso di disposizioni volte a promuovere la realizzazione di investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato di Roma¹³.

Il presupposto oggettivo per poter usufruire dell'agevolazione agli investimenti nelle aree depresse richiede la sussistenza di tre elementi:

1. ambito territoriale di riferimento;
2. ambito temporale;
3. effettuazione di un investimento che abbia il requisito della novità.

13 Gli aiuti a finalità regionale si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici perché sono riservati ad alcune aree territoriali ed hanno come obiettivo specifico lo sviluppo di tali aree.

Per il raggiungimento di tali finalità sono consentiti incentivi agli investimenti iniziali, oppure, in casi eccezionali e per le regioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 87 paragrafo 3, lettera a), aiuti al funzionamento, diretti cioè a ridurre le spese correnti dell'impresa.

Il finanziamento alla gestione è concesso al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
- il livello di aiuto è proporzionale agli svantaggi che intende compensare ed è limitato nel tempo e decrescente.

1.2.1 Ambito territoriale

Nella nuova Carta degli aiuti a finalità regionale (2000-2006), che ha sostituito quella relativa al regime di aiuti vigenti al 31 dicembre 1999, sono indicati sia le regioni e le aree ammesse a beneficiare delle deroghe in questione sia i massimali d'intensità che gli Stati membri rinegoziano periodicamente con la Comunità.

Per quanto riguarda l'Italia le aree 87.3.a) (che coincidono con l'obiettivo 1) corrispondono all'intero territorio delle regioni meridionali - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia -, mentre le aree 87.3.c) comprendono parti delle regioni del Centro-Nord e di due regioni del Mezzogiorno (Abruzzo e Molise). Le prime sono state approvate dalla Commissione europea con decisione del 13 marzo 2000 (G.U. delle Comunità Europee serie C 175 del 24 giugno 2000), le seconde con decisione della Commissione del 20 settembre 2000.

I limiti d'intensità d'aiuto, calcolati in equivalente sovvenzione lorda o netta, sono graduati a seconda della dimensione dell'impresa - l'incentivo è maggiore per le imprese più piccole - e della localizzazione territoriale¹⁴.

Un regime speciale è previsto per l'Abruzzo ed il Molise, in quanto nelle precedenti Carte di aiuti - vigenti fino al 31 dicembre 1996 e fino al 31 dicembre 1999- erano compresi nella deroga ex art. 87.3.a), e per le regioni rientranti nell'obiettivo 1 del Reg. CE n. 1260/99 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il provvedimento prevede per le suddette zone un'ulteriore agevolazione, che consiste nella deduzione degli ammortamenti nella misura del 90%, a decorrere dall'approvazione della Commissione UE. Occorre precisare al riguardo che l'approvazione dell'organismo comunitario, avvenuta in data 13 marzo 2001, non si estende a dette disposizioni agevolative, introdotte, con emendamenti dal Senato in sede di approvazione finale del provvedimento. Pertanto tali ulteriori benefici dovranno essere oggetto di specifica approvazione e potranno essere applicati solo se e quando verranno ratificati dalla Commissione europea.

Fermo restando che la misura dell'agevolazione potrà adattarsi in funzione delle eventuali modifiche delle intensità d'aiuto e del massimale globale di copertura della Carta degli aiuti a finalità regionale, gli elenchi dei limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta per le regioni e le aree rispettivamente ammissibili alla deroga ex art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), attualmente in vigore per il periodo 2000-2006, è il seguente.

¹⁴ L'ESL misura l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il suo valore nominale espresso come percentuale del costo totale ammissibile dell'investimento.

L'ESN è invece pari all'ESL depurato dell'incidenza fiscale, cioè dell'eventuale imposizione tributaria sull'agevolazione. Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito d'impresa; pertanto l'ESN coincide con il valore nominale dell'aiuto.

L'agevolazione in commento, infatti, consiste in un credito d'imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97, per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

Regioni in deroga all'art. 87, § 3.lett. a)

| Regione | Dimensione d'impresa | Credito d'imposta % |
|------------|----------------------|---------------------|
| Calabria | PMI | 65 |
| Calabria | Altre Imprese | 50 |
| Campania | PMI | 50 |
| Campania | Altre Imprese | 35 |
| Basilicata | PMI | 50 |
| Basilicata | Altre imprese | 35 |
| Puglia | PMI | 50 |
| Puglia | Altre imprese | 35 |
| Sicilia | PMI | 50 |
| Sicilia | Altre imprese | 35 |
| Sardegna | PMI | 50 |
| Sardegna | Altre imprese | 35 |

Aree in deroga all'art. 87, § 3 lett. c)¹⁵

| Aree | Dimensione d'impresa | Credito d'imposta % |
|-------------|----------------------|---------------------|
| Molise | PMI | 30 |
| Molise | Altre imprese | 20 |
| Abruzzo | PMI | 30 |
| Abruzzo | Altre imprese | 20 |
| Centro Nord | Piccole imprese (PI) | 18 |
| Centro Nord | Medie Imprese (MI) | 14 |
| Centro Nord | Altre imprese | 8 |

La dimensione d'impresa si riferisce alla definizione comunitaria. Pertanto, in base all'Allegato alla Raccomandazione n. 280 del 3 aprile 1996 della Commissione europea relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, ripresa in Allegato 1 al Regolamento n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle Piccole e Medie Imprese

¹⁵ A differenza della deroga ex art. 87.3.a) che riguarda tutti i comuni compresi nelle regioni agevolate, quella di cui alla lettera c) compete solo ai comuni compresi nelle aree beneficiarie. Ad esempio in Abruzzo il beneficio si estende per circa il 55% del territorio regionale, mentre in Molise l'area agevolata rappresenta circa l'80% della regione.

Si precisa comunque che l'elenco dettagliato dei comuni ammessi alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato Ue è contenuto in allegato alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.41/E del 18 aprile 2001.

Nella stessa circolare "si fa presente che la Commissione europea sta esaminando la proposta di alcune correzioni richieste dalle Regioni interessate". Le zone interessate - riportate nell'allegato B/2 della suddetta Circolare- sono momentaneamente sospese in attesa della decisione comunitaria. (Cfr. paragrafo 3 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001).

recepito in Italia con il Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle Piccole e Medie Imprese" (in G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997):

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono definite come imprese aventi meno di 250 dipendenti, con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, in presenza di una partecipazione inferiore al 25% detenuta da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI.

Qualora sia necessario distinguere tra piccole e medie imprese, la piccola impresa è definita come un'impresa con meno di 50 dipendenti, avente un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro ovvero un totale di bilancio non superiore a 5 milioni di euro, in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per le PMI.

1.2.2 Ambito temporale

L'agevolazione è concessa a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006.

Per il primo esercizio di applicazione (anno 2001), invece, sono agevolabili gli investimenti effettuati a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione del credito d'imposta da parte della Commissione europea, ossia dal 14 marzo 2001, a prescindere che si tratti di imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o meno (Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001).

Comunque, alla luce di quanto disposto dalla Circolare n. 41/E, i periodi temporali di riferimento per il calcolo del credito d'imposta sono i seguenti:

| Imprese | Momento di effettuazione dell'investimento |
|--|--|
| Periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1/1-31/12) | 14 marzo 2001 – 31 dicembre 2001 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2002 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006 |
| Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (caso più frequente 1° luglio-30 giugno) | 14 marzo 2001 – 30 giugno 2001 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 1° luglio 2006 – 31 dicembre 2006 |

Gli investimenti agevolati, a pena di revoca del beneficio, dovranno risultare da fatture emesse a partire dal 14 marzo 2001 e sulle quali deve essere apposta con scrittura indelebile o con apposito timbro la dicitura “Bene acquistato con il credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di”. Per i beni in leasing la suddetta dicitura va apposta su tutte le fatture relative ai canoni di locazione .

1.2.3 Requisito della novità

Come per la Tremonti-bis anche l’agevolazione in esame si applica su investimenti in beni strumentali “nuovi”.

Il riferimento alla Tremonti-bis non è casuale; in effetti con riguardo alla definizione di bene nuovo le due agevolazioni sono sostanzialmente coincidenti.

Si considera nuovo il bene non utilizzato a qualunque titolo da altri, anche se non acquistato dal produttore o rivenditore.

Inoltre, visto che l’agevolazione compete non solo sui beni acquistati a titolo derivativo ma anche su quelli realizzati in appalto o in economia da parte dell’impresa beneficiaria del bonus fiscale, il requisito della novità sussiste anche qualora alla realizzazione del bene abbia concorso un bene usato a condizione che il cedente attesti che “l’impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo”¹⁶.

Per i beni immateriali la condizione principale perché sussista il requisito della novità è che il bene venga acquistato direttamente dall’autore; inoltre il requisito si riferisce ai singoli diritti di utilizzazione (di brevetti, opere dell’ingegno, ecc...) purchè esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri.

1.3. Natura ed effetti dell’agevolazione

L’agevolazione prevista dall’art. 8 della Legge n. 388/2000 consiste in un credito d’imposta determinato con cadenza periodica e di ammontare pari al prodotto tra:

- valore “netto” agevolabile, e,
- aliquota percentuale comunitaria

Per poter usufruire dell’agevolazione, “il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell’investimento con un apporto pari al 25% dell’ammontare dell’investimento stesso”¹⁷. Tale condizione, espressamente prevista dalla Commissione europea sia nell’ambito degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”¹⁸ che nella nota del 13 marzo 2001 di approvazione della misura agevolativa risulta propedeutica per l’accesso all’agevolazione.

¹⁶ Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E paragrafo 6.3.

¹⁷ Circolare n.41/E del 18 aprile 2001 paragrafo 4

¹⁸ GUCE 74 del 10 marzo 1998, paragrafo 4.2.

In proposito l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 ha chiarito che per il rispetto di tale condizione non è necessario dar luogo ad aumenti di capitale o conferimenti da parte dei soci, ritenendosi valido anche il ricorso all'indebitamento, purchè ciò avvenga a valori correnti di mercato e non usufruendo, ad esempio di crediti agevolati. Peraltro, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, nel caso specifico del credito d'imposta esaminato la condizione di apporto minimo risulta sempre rispettata considerato:

- che la percentuale massima di credito d'imposta non può mai essere superiore al 65%;
- che il credito d'imposta non è cumulabile con altre forme di aiuti;
- che la regola comunitaria prevede solo che il 25% dell'importo dell'investimento sia esente da qualsiasi aiuto.

L'incentivo introdotto dall'art. 8 della Legge n. 388/2000 si distingue dagli altri contributi per la sua natura di credito d'imposta e per la sua applicazione automatica.

In questo caso, infatti, non c'è una vera valutazione della redditività dell'investimento, e manca un processo di selezione che subordina l'erogazione del contributo all'istruttoria e alla valutazione dei singoli progetti, come nel caso della legge n. 488.

Le modalità di erogazione e di fruizione dell'incentivo in esame lo differenziano anche da altri incentivi fiscali in senso stretto, legati a meccanismi di detassazione del reddito, come la "Tremonti-bis" e la "Visco". Queste ultime leggi di incentivazione degli investimenti, infatti, si basano su una riduzione del prelievo sul reddito e sono, quindi, condizionate alla sua produzione (in parte attenuata dalla possibilità di riportare la perdite negli esercizi successivi).

Il credito d'imposta in esame prevede, invece, la possibilità di godere del beneficio anche quando le imprese, sempre a condizione che effettuino investimenti, non producono reddito nella loro attività. Peraltro, il credito d'imposta si può utilizzare anche compensando, ad esempio, le ritenute sui dipendenti che l'impresa dovrebbe versare in qualità di sostituto d'imposta e che non riguardano direttamente imposte dovute dall'impresa come soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

La diversità del meccanismo agevolativo rende evidente i suoi effetti soprattutto con riferimento alle nuove attività produttive le quali difficilmente sono in grado di produrre reddito già dagli inizi dell'attività. Detta misura di agevolazione, dunque, consente di incentivare tutte le imprese (e non soltanto quelle che producono reddito) favorendo, così, anche una maggiore nascita di attività produttive che dovrebbe produrre effetti importanti soprattutto nelle aree meno sviluppate del paese.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi con riferimento a ciascun periodo d'imposta e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile Irap, né ai fini del calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, in presenza di proventi esenti, ai sensi dell'art. 63 del TUIR.

Il credito d'imposta:

- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con i debiti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi agevolabili;
- può essere compensato per importi illimitati. Non vale, quindi, il limite annuo massimo, attualmente, pari ad 1 miliardo¹⁹;
- non può essere chiesto a rimborso, né può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito di cui agli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Il codice-tributo del credito d'imposta ex art.8 della Legge n. 388/2000 è il "6734" e va indicato nella apposita colonna degli importi a credito del Mod. F24²⁰.

Come sopra illustrato il credito d'imposta è indicato in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, ma, in deroga ai criteri ordinari, può essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 a partire dalla data di effettuazione dell'investimento.

Ne deriva che il contribuente che intende avvalersi del credito prima della data di redazione della dichiarazione dei redditi dovrà stimare il valore "netto" agevolabile tenendo conto delle cessioni, dismissioni, ammortamenti ed ulteriori investimenti che prevede di realizzare nel periodo d'imposta in cui si avvale del credito e successivamente verificare la correttezza delle stime in sede di chiusura d'esercizio.

La circostanza suddetta potrebbe comportare un utilizzo del credito d'imposta superiore a quello realmente spettante. In proposito la Circolare n. 41/E, paragrafo 7, distingue due possibili situazioni in cui potrebbe incorrere il contribuente:

- se il credito d'imposta utilizzato in compensazione risulta superiore a quello derivante dall'applicazione sull'investimento lordo (senza considerare dismissioni, cessioni e ammortamenti) della percentuale prevista dalla disciplina comunitaria sull'eccedenza verranno applicati sanzioni ed interessi;
- se il credito d'imposta invece, pur risultando superiore a quello effettivamente spettante, è di ammontare non superiore al predetto limite, sull'eccedenza sono dovuti solo gli interessi.

Gli interessi, per ciascun importo eccedente quello spettante, decorrono dal giorno in cui il credito è stato utilizzato in compensazione nel Mod. F24.

1.4. Nozione di investimento

Gli investimenti agevolabili sono i beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR, compresi quelli acquisiti mediante contratto di locazione

¹⁹ Per il limite massimo annuo di compensazione vedi art. 34 della legge 388/2000.

²⁰ Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 15 febbraio 2001

finanziaria (leasing), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro-nord, per la parte del loro costo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nello stesso periodo d'imposta.

La determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, ai fini dell'agevolazione in esame, va effettuata seguendo i criteri di cui all'art. 75 del TUIR. Pertanto detto momento coincide:

- per i beni mobili, con la data di consegna o spedizione;
- per i beni immobili, con la data di stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva con la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per le prestazioni di servizi, con la data di ultimazione delle prestazioni.

Dopo aver delineato quali sono le cosiddette aree svantaggiate citate dalla norma e definito il momento a partire dal quale l'investimento si considera effettuato ai fini dell'imputazione dello stesso nel periodo d'imposta corrispondente, è opportuno illustrare quali beni rientrano nel concetto di investimento agevolabile e cosa si intende per struttura produttiva nella quale detto investimento dovrà essere effettuato.

Nella definizione di investimento agevolabile rientra non solo l'acquisto diretto o tramite leasing dei beni, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia²¹.

Gli investimenti in immobili sono agevolabili se i beni, oltre ad essere strumentali, sono effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa. Di conseguenza possono beneficiare del credito d'imposta sia gli immobili strumentali per natura che quelli per destinazione, ossia direttamente afferenti la struttura produttiva dell'impresa.

Nel caso di appalto il momento rilevante di effettuazione dell'investimento è la data di ultimazione della prestazione. Tuttavia se l'appalto si svolge per Stati di avanzamento lavori (S.A.L.) l'ammontare da considerare per ogni periodo d'imposta agevolabile è pari all'importo dei corrispettivi accettati e liquidati nello stesso periodo in base al S.A.L.

Per gli investimenti realizzati in economia, l'agevolazione di competenza del singolo periodo d'imposta va determinata con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nel medesimo periodo.

Si ritiene investimento agevolabile anche il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, la realizzazione di impianti generici realizzati con nuovi progetti a condizione che gli interventi diano luogo ad un bene autonomo e non rappresentino meri interventi di manutenzione di impianti preesistenti.

²¹ Tale nozione estesa di investimento ribadita dall'Agenzia delle Entrate nelle citate Circolari esplicative risulta conforme al dettato normativo che al comma 7 prevede la decadenza del beneficio qualora "i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o *ultimazione*"

Il credito d'imposta compete per le opere in corso, ancorchè iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, limitatamente ai costi sostenuti nei periodi d'imposta agevolabili.

In generale, fatte salve le diversità espressamente previste dalla legge, gli investimenti da considerare agevolabili sono gli stessi che possono beneficiare della "Tremonti-bis" e valgono, di conseguenza, gli stessi chiarimenti forniti per la detassazione. Infatti nella citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2002 sono stati ripresi molti concetti già espressi a proposito, ad esempio, del calcolo delle agevolazioni in caso di acquisto di aree edificabili o di automezzi e autoveicoli a deducibilità limitata, ovvero nell'ipotesi di leasing immobiliare in appalto.

Affinchè risulti agevolabile l'investimento deve essere destinato a "strutture produttive esistenti o che vengono impiantate" nelle aree svantaggiate.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato il concetto di struttura produttiva, la cui definizione però non è stata affrontata in dettaglio né dalla norma istitutiva (art. 8 Legge n. 388/2000) né tantopiù dai principi comunitari. Dunque per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale nella quale si esercita l'attività d'impresa. L'Agenzia in proposito, nell'escludere a priori da detta nozione la semplice linea di produzione o un reparto, aggiunge che nella definizione di struttura produttiva rientra:

- "un autonomo ramo d'azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
- una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purchè costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale"²².

Nella Circolare n. 38/E del 2002 è stato, inoltre, precisato che le imprese edili le quali svolgono la loro attività attraverso più cantieri devono considerare come autonoma struttura produttiva l'insieme di tutti i cantieri presenti in ciascuna area svantaggiata.

Dal tenore letterale della norma la definizione dei beni agevolati appare ampia, in quanto comprende tutti i beni materiali ed immateriali ammortizzabili. In realtà sono previste alcune delimitazioni anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Pertanto sono espressamente esclusi dall'agevolazione solo i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 concernente i coefficienti di ammortamento. Non rientrano in detta categoria, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con

²² Circolare Agenzia delle Entrate n.41/E del 18 aprile 2001

la citata circolare 41/E, le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici, che, di conseguenza, sono agevolabili. Con la risoluzione n. 109/E del 3 aprile 2002 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili gli investimenti in arredi commerciali.

Con riferimento ai beni immateriali, in conformità agli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale"²³, essi risultano agevolabili solo se sfruttati esclusivamente presso la struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti agevolati ed a condizione che siano acquistati da terzi a prezzi di mercato. Inoltre non tutte le immobilizzazioni caratterizzate dal requisito della "intangibilità" ed incluse nell'art. 2424 del cod. civile sono beneficiabili, ma solo quelle che danno luogo a veri e propri beni immateriali identificabili con precisione. In proposito l'Agenzia delle Entrate precisa che deve trattarsi di beni "che conservano una propria individualità essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica i quali conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri"²⁴.

Rientrano dunque tra i beni agevolati, ad esempio, le acquisizioni di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate, di conoscenze tecniche non brevettate (Know-how), di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Ne deriva che sono esclusi dal beneficio gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che costituiscono meri costi come i costi di pubblicità, di ricerca e sviluppo e l'avviamento, che rappresenta una qualità dell'azienda.

Il provvedimento, inoltre, sempre in proposito di beni immateriali, prevede che per le grandi imprese – come definite dalla normativa comunitaria - gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 25% del complesso degli altri investimenti agevolabili²⁵.

Con riguardo ai beni materiali, invece, si precisa che gli immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa.

Gli investimenti agevolati sono quelli eccedenti l'ordinario rinnovo del complesso produttivo esistente all'interno dell'azienda. Per questo motivo il valore ammissibile a credito d'imposta è determinato dalla differenza tra i costi sostenuti, in ogni periodo d'imposta, per l'acquisizione di detti beni strumentali nuovi ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e degli ammortamenti dedotti nell'esercizio. Nella Circolare n. 38/E del 2002 è stato precisato che deve tenersi conto, a riduzione degli investimenti, anche degli ammortamenti dei beni usati.

In ogni modo sono esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto degli investimenti agevolati effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

E' ovvio che in caso di nuove strutture rileverà l'intero importo dei costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti.

²³ Vedi GUCE C74 del 10 marzo 1998

²⁴ Cfr. paragrafo 6.2.2. Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001

²⁵ Tale condizione deriva dagli orientamenti comunitari i quali ammettono aiuti regionali agli investimenti immateriali solo a condizione che la normativa nazionale preveda questa ulteriore clausola per le imprese di grandi dimensioni.

Per gli acquisti in leasing il valore agevolabile è il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni con l'esclusione delle spese di manutenzione.

1.5 *Meccanismo di applicazione*

L'agevolazione, come illustrato nel precedente paragrafo, non compete sull'intero investimento ma sul cosiddetto "valore netto" dato da:

- costo complessivo dei nuovi investimenti, ovvero, per i beni in leasing, costo sostenuto dal locatore al netto delle spese di manutenzione
meno
- costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi
meno
- ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta
meno
- ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà, per i beni che sono stati o saranno acquisiti mediante contratti di leasing²⁶. Tali ammortamenti, non essendo memorizzati in contabilità, verranno calcolati extracontabilmente in base ai coefficienti ministeriali previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Ai fini del calcolo del "valore netto" non rilevano né le cessioni, le dismissioni, e gli ammortamenti dei beni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, quali ad esempio le spese pluriennali ed i mobili d'ufficio, né gli ammortamenti relativi ai nuovi beni agevolati acquisiti nel medesimo periodo.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 41/E gli ammortamenti, le cessioni e le dismissioni, considerati nella determinazione del "valore netto", devono riferirsi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Il loro calcolo può avvenire extracontabilmente evidenziando separatamente i beni destinati alle singole strutture produttive, non essendo espressamente richiesto l'obbligo di tenere una contabilità separata per ognuna delle strutture.

Una volta determinato il "valore netto", ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante occorrerà applicare il limite massimo d'intensità d'aiuto consentito, variabile in funzione dell'area territoriale e delle dimensioni d'impresa. (vedi tabelle a pag. 8)

1.6 *Disposizioni antielusive*

Come ogni norma di agevolazione anche nel caso del credito d'imposta in esame sono previste delle clausole antielusive che si propongono di contrastare eventuali abusi dei beneficiari.

²⁶ Commissione Europea, Nota della Direzione generale della concorrenza del 6 aprile 2001, D/51407

Specificamente il provvedimento prevede la decadenza del beneficio qualora:

- i beni agevolati non entrino in funzione²⁷ entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Per gli investimenti in appalto l'ultimazione dell'opera, ai fini della verifica della mancata entrata in funzione del bene, coincide con momento in cui avviene il collaudo definitivo dell'opera nel suo complesso (e non già separatamente per ciascun Stato Avanzamento Lavori);
- entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione, i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione;
- nel caso di acquisto in leasing, non sia esercitato il riscatto, ovvero il contratto stesso venga ceduto²⁸.

Nei suddetti casi il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni per i quali si è verificata una delle ipotesi di decadenza dell'agevolazione sopra descritti, ovvero il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede il costo delle nuove acquisizioni, qualora nel periodo d'imposta in cui si siano verificate le ipotesi di decadenza descritte i beni agevolati vengano rimpiazzati con altri della stessa categoria.

L'eventuale minore credito d'imposta, così rideterminato, è versato, senza l'applicazione di alcuna sanzione, entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute per periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di decadenza.

Se ad esempio l'impresa cede il bene strumentale due anni dopo, senza rispettare il vincolo di permanenza quinquennale, si possono verificare tre situazioni:

1. l'impresa cede il bene senza rimpiazzarlo. L'agevolazione è perduta e l'impresa dovrà restituire il credito d'imposta goduto;
2. l'impresa cede il bene e lo rimpiazza con altri della stessa categoria di importo corrispondente o superiore al costo fiscalmente non ammortizzato del bene sostituito. L'agevolazione non è perduta in quanto l'azienda ha reintegrato il patrimonio aziendale; anzi sul secondo bene spetta un credito d'imposta pari all'eventuale eccedenza di valore rispetto al costo fiscalmente ammortizzato del bene sostituito.
3. l'impresa cede il bene e lo rimpiazza con altri della stessa categoria di importo inferiore al costo fiscalmente non ammortizzato del bene sostituito. In questo caso l'agevolazione è parzialmente perduta per la differenza tra il valore del secondo investimento ed il costo fiscalmente non ammortizzato del primo bene. Il beneficiario dovrà versare tale differenza entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui il bene è stato ceduto.

²⁷ Il concetto di "entrata in funzione" coincide con l'accezione fiscale che ricollega l'entrata in funzione con l'esercizio a partire dal quale il bene è inserito nel processo produttivo ed è quindi ammortizzabile fiscalmente.

²⁸ Ne deriva che i contratti di locazione finanziaria senza clausola di riscatto non sono agevolabili. Cfr. paragrafo 10.3, Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E.

Posto che l'agevolazione va determinata per singola struttura produttiva, la rideeterminazione del credito d'imposta va effettuata anche nel caso di trasferimento del bene, entro il quinquennio, da una struttura produttiva ad un'altra; anzi, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate, anche quando il bene agevolato viene trasferito da un ramo di azienda ad un altro nell'ambito dello stesso perimetro aziendale, in quanto si è in presenza di due distinte strutture produttive.

Non costituisce, comunque, causa di rideeterminazione del credito d'imposta, come chiarito nella più volte citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E, il trasferimento di un bene agevolato operato nel contesto di una cessione o di un conferimento di azienda.

1.7 Coesistenza con altre agevolazioni

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale, né con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E, più precisamente, esclude la cumulabilità "con altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, nazionale, comunitaria relativi agli stessi costi ammissibili e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione agli stessi costi ammissibili". Il credito d'imposta, inoltre, non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente ricevuti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Il credito d'imposta è, invece, cumulabile con gli aiuti che soddisfano i criteri della regola "de minimis"²⁹, oppure con misure agevolative di carattere generale le quali non si considerano aiuti di Stato in quanto si rivolgono paritariamente alle imprese che operano su tutto il territorio nazionale. Risultano tali, ad esempio, quei benefici che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono obiettivi di politica economica generale (agevolazione "Visco").

Al suddetto principio fa eccezione la detassazione "Tremonti-bis" che pur essendo un'agevolazione di carattere generale è alternativa al credito d'imposta per le aree svantaggiate³⁰.

1.8 Indicazione in Unico 2002

In Unico 2002-Persone fisiche i dati relativi al credito d'imposta per le aree svantaggiate dovranno essere riportati ai righi da RU76 a RU78.

Le istruzioni di Unico 2002, al fine di agevolare la compilazione dei righi indicati

²⁹ Vedi Nota n. 8 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001

³⁰ Vedi art. 5 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001.

nel quadro RU, riportano un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva. Lo schema (i cui righe sono identificati dalla sigla SV) va conservato dal contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione.

Lo schema è suddiviso in quattro sezioni:

- Sezione I: Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa;
- Sezione II: Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e corrispondente credito;
- Sezione III: Determinazione ed utilizzo del credito complessivo;
- Sezione IV: Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente della capienza.

Le prime due sezioni del modello vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva, mentre le sezioni III e IV vanno compilate una sola volta, utilizzando in caso di più schemi quello relativo alla prima unità produttiva.

2. Agevolazione Tremonti-bis

2.1. Premessa

Prima di entrare in argomento, occorre segnalare che la Tremonti-bis è stata oggetto della specifica Circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 17/2001.

Ai fini del presente lavoro, di conseguenza, verranno riportati i tratti più rilevanti dell'agevolazione con i chiarimenti ministeriali recentemente intervenuti.

La legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001, contiene agli artt. 4 e 5 le disposizioni concernenti rispettivamente la detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito e la sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali.

Si tratta, in effetti, della riproposizione di misure agevolative già introdotte in passato dall'art. 3 del D.L. 357/94 convertito con modificazioni dalla legge n. 489/94, meglio conosciute come legge Tremonti, con significative integrazioni con riguardo alle modalità di applicazione, all'ambito oggettivo e soggettivo.

L'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 90/E del 17 ottobre 2001, n. 4/E del 18 gennaio 2002 e n. 41/E del 13 maggio 2002 ha chiarito le modalità di applicazione dell'incentivo, evidenziando le differenze rispetto alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 181/E del 1994 ed al D.M. 15 febbraio 1995, relativi al primo provvedimento agevolativo.

In sostanza il beneficio consiste nell'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente al 30 giugno, e nell'intero periodo successivo, in

eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

L'art. 4 della Legge n. 383/2001 prevede, oltre all'agevolazione di cui sopra (cosiddetta Tremonti-investimenti) anche un analogo incentivo applicabile alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale (cosiddetta Tremonti-formazione) nonché alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni.

2.2. Ambito soggettivo

Il beneficio si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, di cui al comma 1, dell'articolo 49 del TUIR, purché "attivi" alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè il 25 ottobre 2001. Con riguardo alla data a decorrere dalla quale si considerano "attivi" i soggetti agevolabili va fatto riferimento alla data desumibile dal modello IVA di inizio attività per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi.

La disposizione in esame, non richiedendo particolari adempimenti di bilancio, consente di fruire dell'agevolazione indipendentemente dal regime contabile adottato. Pertanto sono ammessi al beneficio non solo i soggetti che adottano la contabilità ordinaria, ma anche i soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/73, i quali determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR.

Si ricorda che con riguardo all'applicazione della detassazione alle Sas in contabilità ordinaria, la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 13 maggio 2002 ha chiarito che qualora l'applicazione della Tremonti-bis determini una perdita fiscale pur in presenza di un utile civilistico, i soci accomandanti possono dedurre la perdita per ogni periodo d'imposta nei limiti della quota conferita; al contrario i soci accomandatari possono dedurre fiscalmente per intero tali perdite anche se eccedenti rispetto al quota di partecipazione alla società.

2.3. Ambito oggettivo – Spese di formazione ed aggiornamento

Con riguardo all'ambito oggettivo del provvedimento, si rileva che diversamente da quanto previsto del precedente provvedimento "Tremonti" (che commisurava il beneficio solo agli investimenti in beni strumentali) in base alla nuova disciplina si includono nel computo anche le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti e gli oneri per i servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni. Tali spese, da assumere al netto di eventuali contributi, rilevano indipendentemente dal fatto che i servizi di assistenza e formazione vengano acquisiti dall'esterno o organizzati direttamente dall'imprenditore o lavoratore autonomo. A tale importo si aggiunge il costo del personale impegnato nell'attività di formazione ed aggiornamento fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte

in ciascun periodo d'imposta.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 90/E del 17 ottobre 2001 ha precisato inoltre che, a differenza di quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, per le spese di formazione ed aggiornamento, così come per quelle relative ai servizi di assistenza degli asili nido, il beneficio, pur applicandosi al 50% dell'ammontare delle spese, si determina senza operare alcun confronto con la media delle spese sostenute negli anni precedenti.

In proposito l'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 41/E del 13 maggio 2002 nel ribadire che, ai fini della determinazione della Tremonti-formazione occorre tener conto, oltre che delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione ai propri dipendenti, anche del costo "interno" sostenuto dallo stesso datore di lavoro per il personale che ha partecipato a progetti di formazione/aggiornamento ha precisato che quest'ultimo onere va determinato considerando il costo giornaliero del dipendente, ottenuto suddividendo la somma degli emolumenti annui fissi lordi corrisposti al dipendente sulla base della posizione organica al momento dello svolgimento del corso, dei contributi previdenziali annuali a carico del datore di lavoro e della quota di indennità di fine rapporto, per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto. Il limite massimo agevolabile è costituito, dunque, dal 20% del costo giornaliero del dipendente per i giorni di formazione/aggiornamento, maggiorato degli oneri connessi con la specifica trasferta.

Esemplificando, si consideri un dipendente che partecipa ad un corso di formazione esterno di tre giorni, tenutosi fuori dal territorio comunale dove esercita la propria attività lavorativa. Si ipotizza che i giorni lavorativi di contratto siano 270 e che per i tre giorni di corso siano state sostenute le seguenti spese.

| | |
|---|-----------------------------|
| Quota di partecipazione al corso | 1000 |
| Spese di vitto ed alloggio | 800 |
| Spese di viaggio | 300 |
| Indennità di trasferta | 200 |
| Il costo del dipendente per i tre giorni è così determinato: | |
| Retribuzione annua fissa di base | 60.000 |
| Contributi previdenziali annuali a carico del datore di lavoro | 20.000 |
| Quota TFR | 5.000 |
| Costo annuo del dipendente | 85.000 |
| Costo del dipendente per tre giorni $85.000 \cdot 3/365 = 699$ | |
| Costo "interno" complessivo dei tre gg. di formazione: | |
| Spese di vitto ed alloggio | 800 |
| Spese di viaggio | 300 |
| Indennità di trasferta | 200 |
| Costo del dipendente per tre gg. | 699 |
| Totale | 1999 |
| Limite massimo agevolabile: | $1999 \cdot 20\% = 399,8$ |
| Totale spese agevolabili | $399,8 + 1000 = 1399,8$ |
| Entità Tremonti-formazione | $1399,8 \cdot 50\% = 699,9$ |

Qualora il dipendente sia stato assunto nel corso dell'anno, si dovrà procedere al calcolo ragguagliando il numero complessivo dei giorni lavorativi previsti contrattualmente al tempo effettivamente lavorato dal dipendente nell'anno.

L'agevolazione spetta a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, ecc.) stipulato con il personale impegnato nell'attività di formazione. Con la Circolare n. 41/E del 13 maggio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non possono costituire oggetto di agevolazione le iniziative di formazione/aggiornamento connaturate a specifici rapporti di lavoro e, in quanto tali, obbligatorie per legge (contratti di apprendistato e di formazione lavoro). In tali rapporti di lavoro, tuttavia si considerano agevolabili le spese sostenute per le iniziative di formazione/aggiornamento assunte dall'impresa in aggiunta a quelle obbligatorie per legge.

2.4. Media degli investimenti dei periodi precedenti

La prima legge Tremonti concesse, per i periodi d'imposta 1994 e 1995, un'agevolazione fiscale che consisteva nell'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa del 50% dell'incremento degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso rispetto alla media di quelli effettuati nei 5 anni antecedenti (1989-1993).

Esaminando il nuovo provvedimento si rileva che, nel calcolare l'incremento degli investimenti in beni strumentali rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, è riconosciuta la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. In conseguenza di ciò, la media effettiva sarà calcolata su quattro periodi. Si tratta di una disposizione di favore che si propone di "normalizzare" la media, a vantaggio dei contribuenti che, in un esercizio compreso nel quinquennio di riferimento, abbiano effettuato investimenti di molto superiori rispetto agli altri esercizi, ad esempio per fruire dell'agevolazione "Visco".

Inoltre, mentre nella precedente agevolazione "Tremonti" i cinque periodi d'imposta sui quali calcolare la media erano "rigidi", e, dunque - come sopra illustrato - la media veniva calcolata sempre con riferimento al periodo 1989-1993, indipendentemente dall'anno agevolato (1994 o 1995), la Tremonti-bis prevede periodi di riferimento "mobili" a seconda dell'anno di applicazione dell'agevolazione. Esemplificando, per il calcolo dell'eccedenza degli investimenti del 2001 verrà considerata la media di quelli realizzati nel periodo 1996-2000, mentre per il 2002 verrà preso quale base di riferimento per il calcolo della media il periodo 1997-2001, quindi anche il primo anno della nuova Tremonti.

2.5. Meccanismo di applicazione

L'agevolazione consiste nella diminuzione della base imponibile, operata extra-contabilmente attraverso l'iscrizione nella dichiarazione dei redditi di una varia-

zione in diminuzione, per l'ammontare determinato secondo i criteri applicativi della agevolazione.

E' necessario precisare che l'iscrizione della variazione in diminuzione va operata anche nel caso in cui si tratti di una perdita d'esercizio, il cui trattamento fiscale sarà in conformità alla disciplina generale prevista dagli artt. 8 e 102 del TUIR, quindi riportabile non oltre il quinto esercizio successivo, salvo che per le imprese neo costituite per le quali il riporto della perdita è illimitato nel tempo.

Nel caso di imprese minori, ex art. 79 del TUIR, o di esercizio di arti o professioni la perdita verrà scomputata dal reddito complessivo, con l'esclusione di ogni possibilità di riporto agli esercizi successivi.

E' in proposito opportuno chiarire che, dato il meccanismo di applicazione, l'agevolazione non incide sul quoziente che misura il limite di deducibilità dei costi in presenza di operazioni attive esenti. Quindi, l'incentivo è irrilevante ai fini dell'applicazione degli articoli 52 comma 2, 63 comma 1, 75 comma 5 e 5-bis e 102 del TUIR.

2.6. Gli investimenti agevolabili

La definizione di investimento agevolabile coincide con quella a suo tempo fornita dal comma 2 dell'art. 3 del D.L. 357/94, anche se la nuova Circolare n. 90/E ha fornito in merito precisazioni non sempre coincidenti con quelle all'epoca fornite nella Circolare del Ministero delle finanze n. 181/E del 22 ottobre 1994 e nel D.M. 15 febbraio 1995 .

Gli investimenti oggetto del beneficio consistono:

- nella realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- nel completamento di opere sospese;
- nell'ampliamento, riattivazione ed ammodernamento di impianti esistenti;
- nell'acquisto di beni strumentali nuovi.

Deve trattarsi di attività patrimoniali ammortizzabili destinate ad essere utilizzate durevolmente all'interno dell'impresa, per le quali sussistono i requisiti di strumentalità e novità. Ai fini della "detassazione" gli investimenti rilevano sia se acquistati a titolo derivativo sia se realizzati in appalto o in economia.

Per il calcolo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato va diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei medesimi periodi, nonché del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati a suo tempo acquistati usati.

I suddetti criteri di calcolo valgono anche per gli investimenti dei periodi pregressi da assumere quali plafond di raffronto. Con riferimento a questi ultimi periodi, si precisa che, qualora in un esercizio compreso nei periodi da assumere ai fini del confronto l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo

della media va considerato pari a zero.

Secondo le indicazioni della nuova Circolare n. 90/E, già emerse nella Circolare n. 181/E del 1994, tutti gli investimenti agevolati devono riguardare beni nuovi, ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti.

La Circolare n. 90/E precisa che l'espressione "acquisto di beni strumentali nuovi", riportata nel comma 4 dell'art. 4 della Legge n. 383/2001, riguarda non solo le acquisizioni da terzi ma anche gli investimenti effettuati in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Tutti gli investimenti possono essere iniziati anche precedentemente al periodo d'imposta per il quale si chiede l'agevolazione e, in considerazione del ristretto ambito temporale della norma (periodi d'imposta 2001 e 2002) il beneficio compete anche qualora gli investimenti vengano completati in periodi d'imposta successivi a quelli agevolati. E' ovvio che in tal caso l'agevolazione spetta limitatamente ai costi sostenuti nei periodi d'imposta oggetto del beneficio.

Per gli investimenti in economia, in ciascun periodo d'imposta dovranno assumersi i costi dei beni e servizi, secondo i criteri dell'art. 75 del TUIR, appositamente acquisiti per la realizzazione dell'investimento.

Nell'ambito del provvedimento di agevolazione Tremonti-bis, come per la precedente disposizione, gli investimenti sono agevolabili anche se effettuati mediante contratto di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione spetta al conduttore con riferimento al periodo d'imposta in cui il bene è consegnato dal locatore. L'investimento agevolabile è costituito dal costo di acquisto del bene sostenuto dal concedente e risultante dal contratto, al netto delle spese di manutenzione. Non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui la società di leasing realizza il bene in appalto e lo concede in locazione finanziaria all'utilizzatore. L'investimento rileva sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori, così come avviene per gli investimenti diretti tramite appalto, a condizione che l'appalto venga predisposto in pieno accordo con l'utilizzatore, il quale :

- avrà diritto d'intervento, ai fini del controllo e dei pagamenti in base agli Stati Avanzamento Lavori;
- si assumerà tutti i rischi di mancata realizzazione e perdita totale o parziale dell'immobile.

Di conseguenza il concedente è esentato da qualsiasi responsabilità in ordine a qualità, vizi e/o difformità dell'opera.

Risultano agevolabili anche gli investimenti diretti in appalto o in economia e ceduti dall'impresa ad una società di locazione finanziaria con un contratto c.d. di lease back.

Con riguardo ai beni immateriali sono agevolabili quelli di cui all'art. 2424 c.c., tra i quali sono compresi brevetti, know-how, concessioni, licenze, marchi, diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e simili.

L'investimento in immobili è rilevante solo se riguarda beni strumentali per natura, i quali ai sensi dell'art. 40 comma 2 del TUIR, consistono in immobili non

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o in comodato.

Sono considerati fabbricati strumentali per natura quelli classificati o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E, nonché nella categoria A/10. Ne consegue che sono esclusi gli immobili strumentali per destinazione, o che costituiscono beni merce.

Come già precisato dalla Circolare n. 181E/94, per detti immobili il requisito della novità si realizza essenzialmente quando il fabbricato è costruito in economia o da un'impresa costruttrice.

La Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 estende il requisito della novità anche "agli immobili acquistati da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia effettuato interventi di radicale trasformazione". In tal caso si segue lo stesso criterio già illustrato con riguardo al bene complesso che incorpora beni usati con l'attestazione del cedente circa la prevalenza dell'importo complessivo dei lavori rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del medesimo cedente.

Tale orientamento è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 41/E del 13 maggio 2002, nella quale l'Amministrazione finanziaria ha precisato che si considera "nuovo" e, dunque, detassabile anche quell'immobile strumentale che risulti dalla radicale trasformazione di un bene acquistato usato sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- gli interventi di radicale trasformazione non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale e l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo d'acquisto dell'immobile;
- l'immobile, successivamente ristrutturato, sia stato acquistato dopo il 30 giugno 2001 nell'ambito di un unitario progetto finalizzato alla realizzazione di un immobile strumentale per natura;
- il cedente attesti di non aver fruito della stessa agevolazione per l'immobile di cui sopra.

In presenza di queste tre condizioni sarà agevolabile sia il costo di acquisto dell'immobile usato che quello relativo alla ristrutturazione.

In proposito è opportuno rilevare, soprattutto alla luce delle suddette aperture da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che appare difficile giustificare che un immobile oggetto di interventi di radicale trasformazioni ceduto da un privato non possa essere agevolato, ma è indispensabile che la cessione avvenga ad opera di un'impresa costruttrice.

Peraltro dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 gennaio 2002 sembra che, anche per gli impianti o beni mobili oggetto di radicale trasformazione, vale la regola che il bene possa essere "detassato" a condizione che venga ceduto da un soggetto per il quale il bene stesso costituisca bene-merce.

La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E ha inoltre precisato che nell'ipotesi di acquisto di beni con patto di riservato dominio, di cui all'art. 1523 del c.c., l'acquisto si considera effettuato, ai fini dell'agevolazione "Tremonti-bis", secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell'atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà, come previsto dal-

l'art. 75 del TUIR. Si ritiene, infatti, che la rateizzazione del prezzo ed il conseguente acquisto della proprietà con il pagamento dell'ultima rata non incidano sulla sostanza economica dell'investimento e non pregiudicano il diritto all'agevolazione, garantita espressamente dalla norma anche nel caso di acquisto di beni mediante contratti di leasing. In conformità a quanto previsto per questi ultimi contratti in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'eventuale risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà, disciplinata dall'art. 1526 del codice civile per inadempimento del compratore, costituirà motivo di revoca dell'agevolazione.

L'Amministrazione finanziaria ha anche chiarito, in detta Circolare, il momento in cui si considera effettuato l'investimento, ai fini dell'agevolazione, in caso di acquisto di un capannone da una cooperativa edificatrice in cui l'operazione si concretizza in due momenti rilevanti:

1. iniziale assegnazione del bene che permette l'utilizzo dello stesso ma non costituisce titolo idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto;
2. successivo rogito che costituisce titolo idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto, ma che ha per oggetto un bene che risulta già utilizzato

Si ritiene rilevante il momento in cui il bene si considera fiscalmente appartenente al socio che coincide generalmente con il verbale di assegnazione definitiva quando detto bene è ultimato o consegnato.

L'investimento va rilevato al netto di eventuali contributi. Pertanto qualora i contributi siano erogati in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell'investimento "detassabile", nel periodo d'imposta in cui si verifica la certezza del diritto a percepire il contributo, si dovrà rideterminare l'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del contributo stesso. Il recupero della maggiore agevolazione fruita avverrà attraverso una variazione in aumento da operare in sede di dichiarazione dei redditi.

L'ammontare del contributo dovrà essere considerato sia ai fini del valore degli investimenti agevolabili, sia ai fini del calcolo della media di riferimento. Infatti, se il contributo è relativo ad investimenti realizzati nel quinquennio precedente, il valore degli investimenti netti potrebbe risultare maggiore.

La Circolare n. 41/E precisa inoltre che si dovrà tener conto anche della successiva revoca del contributo contabilizzato in diminuzione degli investimenti agevolati o degli investimenti che hanno rilevato nella media del quinquennio, al fine di rideterminare l'effettivo beneficio spettante e di conseguenza effettuare, a seconda dei casi, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la revoca del contributo, la ripresa fiscale in aumento o l'istanza di rimborso.

2.7 L'agevolazione per gli esercenti arti e professioni

La Circolare n. 90/E al fine di evitare sperequazioni tra imprese e lavoratori autonomi, i quali sarebbero stati ingiustamente discriminati in caso di acquisizione di

immobili da destinare esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, precisa quanto segue. Per il lavoro autonomo la nozione di strumentalità non coincide con quella di bene ammortizzabile, ma con il concetto di diretto utilizzo nell'esercizio dell'arte o professione, ex art. 50 commi 2 e 3 del TUIR. Ne deriva che l'agevolazione per i professionisti compete agli immobili accatastati A/10 esclusivamente utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, semprechè abbiano il requisito della novità.

Per i beni a deducibilità limitata e per quelli ad uso promiscuo l'investimento agevolabile è determinato considerando la misura fiscalmente rilevante ai fini del computo degli ammortamenti nella determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, comprensivo della parte dell'eventuale Iva indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/72.

Ne deriva che le auto a deducibilità limitata sono detassabili fino al limite di lire 17.500.000. E' chiaro che se l'auto viene assegnata in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta l'agevolazione compete sull'intero costo del bene. Al riguardo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sottolinea che il cambio di destinazione del bene (da auto assegnata al dipendente ad autovettura a deducibilità limitata) entro il biennio successivo all'acquisto comporta la revoca dell'agevolazione;

Per il lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 50 del TUIR, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, mentre gli investimenti in beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 50 del TUIR, rilevano al 50%.

2.8. La disposizione antielusiva

Il provvedimento reca, a differenza di quello precedente, una norma con finalità antielusive. In effetti il problema della perdita dei benefici nel momento in cui vengono meno le condizioni che li ha legittimati in capo al contribuente è presente ogni qualvolta si tratti con disposizioni agevolative.

Nella "Tremonti-bis" viene stabilito infatti che l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o all'attività autonoma entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione o alla ultimazione, ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili.

Il meccanismo di revoca scatta anche in caso di cambio di destinazione del bene ovvero, per i beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto di leasing o mancato esercizio del diritto di riscatto sempre entro i termini del biennio o del quinquennio per gli immobili.

La revoca del beneficio comporta l'aumento del reddito imponibile con riguardo al corrispettivo dei beni ceduti o al valore normale dei beni dismessi destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.

La revoca dell'agevolazione è espressamente esclusa dall'Agenzia delle Entrate qualora il disinvestimento del bene agevolato avvenga nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale, quali cessione d'azienda o ramo d'azienda i cui profili elusivi verranno analizzati comunque ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/73.

2.9 Coesistenza con le altre agevolazioni

L'introduzione della "Tremonti-bis" ha reso necessario coordinare quest'ultima agevolazione con le altre disposizioni agevolative in vigore, introdotte nel corso della precedente legislatura grazie alla cosiddetta riforma "Visco".

In linea generale la "Tremonti-bis" (quindi sia la "Tremonti-investimenti", che la "Tremonti-formazione" e "Tremonti-asili nido") è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione, a condizione che le norme relative agli altri benefici (diversi dalla "Tremonti-bis") non dispongano il divieto di cumulabilità con altre agevolazioni relative agli stessi investimenti.

Purtuttavia l'art. 5 della Legge n. 383/2001 dispone della limitazione con riguardo alla cumulabilità della "Tremonti-bis" con l'agevolazione "Visco", la "DIT" e il credito d'imposta nelle aree svantaggiate.

In sostanza si prevede l'alternatività tra queste tre precedenti agevolazioni e la "Tremonti-investimenti" e "Tremonti asili-nido". Risulta invece possibile il cumulo delle predette agevolazioni con la "Tremonti-formazione".

Va evidenziato, al riguardo, che l'agevolazione Visco non formerà oggetto della presente Circolare in quanto per il periodo d'imposta in corso al 30 giugno 2001 l'incentivo spetta solo alle società di capitali, agli enti commerciali residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti commerciali esteri.

I soggetti che in alternativa al credito d'imposta per le aree svantaggiate e la "DIT" scelgono di usufruire della detassazione "Tremonti-bis" devono compilare il prospetto contenuto nel quadro RS, e specificamente i rigli RS12-RS 19.

2.9.1 Tremonti-bis e DIT

L'art. 5 della "Tremonti-bis" rubricato "sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali" ha disposto il congelamento della "DIT" al 30 giugno 2001.

Per le imprese individuali il patrimonio netto non deve eccedere quello risultante dal bilancio al 31 dicembre 2000; è pertanto prevista la rilevanza dei decrementi di patrimonio avvenuti successivamente ma non quella degli incrementi del patrimonio.

La data di riferimento finale dell'agevolazione (30 giugno 2001) non coincide con quella di riferimento del bilancio (31 dicembre 2000). La situazione contabile al 30 giugno costituisce il riferimento per le situazioni meno favorevoli al contribuente. Per cui in presenza di decrementi avvenuti nel semestre la loro entità va a diminuire la base di riferimento al 31 dicembre 2000, mentre gli incrementi del periodo non potranno essere utilizzati.

Nell'opzione tra l'una o l'altra agevolazione, a favore della detassazione "Tremonti-bis", va considerato che, in presenza di un reddito di 200.000.000, se il reddito agevolato "Tremonti-bis" è 50.000.000, i residui 150.000.000 pagheranno le imposte partendo dall'aliquota base. Nella "DIT", invece, il reddito agevolato è tassato all'aliquota base, mentre il residuo viene tassato partendo l'aliquota prevista per il secondo scaglione.

Con riguardo ai decrementi patrimoniali, la Circolare n. 90/E, come già rilevato prevede, per le persone fisiche, la rilevanza delle variazioni in diminuzione del patrimonio anche successive al 30 giugno 2001.

La norma precisa, altresì, che è possibile cumulare la DIT e l'incentivo "Tremonti-bis", qualora l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT risulti inferiore al 10% dell'imponibile complessivo.

La Circolare n. 90/E ha chiarito che solo in presenza di un imponibile potenzialmente assoggettabile ad aliquota agevolata DIT inferiore al 10% del totale sarà possibile usufruire del cumulo dei benefici.

2.9.2 Tremonti-bis ed agevolazione aree svantaggiate

I soggetti che effettuano investimenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, 2, 3, della legge n. 388/2000, possono continuare ad usufruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo d'imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione della "Tremonti-bis" su tutto il territorio nazionale.

Data la sostanziale coincidenza dei beni oggetto di agevolazione e delle modalità di determinazione del bonus, occorrerà per ciascun periodo d'imposta, che gli imprenditori operino una scelta di convenienza opportuna aderendo all'una o all'altra agevolazione.

3. Dual Income Tax (DIT)

Come riportato nel § 2.9.1 la legge 383/2001 ha disposto il congelamento della DIT al 30 giugno 2001. Per le imprese individuali il valore del patrimonio netto che tali soggetti possono assumere ai fini DIT non può eccedere quello risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2000. Tuttavia continuano a rilevare gli eventuali decrementi anche successivi al 30 giugno 2001 nonché le sterilizzazioni delle variazioni in aumento del capitale investito di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 466/97.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 9 del 2000 ha modificato i criteri di applicazione della DIT. In particolare, per le imprese individuali e le società di persone è stata ampliata la portata dell'agevolazione attraverso il riconoscimento della rilevanza, quale "base DIT", dell'intero patrimonio netto e non più della sola variazione in aumento del capitale investito.

Il patrimonio netto rilevante è quello "fotografato" al termine del periodo d'imposta, escluso l'utile dell'esercizio, a prescindere dal momento in cui sono stati effet-

tuati, nel corso dell'anno, versamenti e prelevamenti.

Il citato D.Lgs. n. 9 del 2000 ha anche soppresso i vincoli di destinazione cui era condizionata la rilevanza della variazione in aumento (acquisto di beni strumentali nuovi e riduzione della esposizione finanziaria dell'azienda). Tali comportamenti dell'impresa non sono più necessari ed è quindi irrilevante la destinazione della "base DIT".

Con riguardo alla determinazione delle aliquote Irpef il reddito agevolato concorre alla determinazione del reddito complessivo (ai soli fini della predetta determinazione) solo per la parte non eccedente il limite superiore del primo scaglione (attualmente lire 20.000.000). Di conseguenza si produce una sensibile riduzione di tassazione per i profitti d'impresa grazie all'applicazione dell'aliquota marginale su una minore porzione di reddito non agevolato.

Esemplificando, se consideriamo un imprenditore individuale che abbia dichiarato un reddito complessivo di 60.000.000, di cui 25.000.000 agevolabili ai fini DIT, la tassazione avviene come segue:

- 25.000.000 al 19%;
- 10.000.000 all'aliquota ordinaria del 2° scaglione (24%);
- 25.000.000 all'aliquota propria del 3° scaglione.

Nella previgente legislazione solo 5.000.000 (residuo per il 2° scaglione) andavano tassati al 24%, mentre gli altri 30.000.000 erano assoggettati all'aliquota del 3° scaglione.

Ai fini della convenienza ad utilizzare l'agevolazione DIT, è stato giustamente rilevato che per i redditi agevolati inferiori a 20 milioni è più conveniente adottare la tassazione ordinaria piuttosto che quella ridotta e che, per poter usufruire del meccanismo di cui sopra bisogna disporre di un patrimonio netto almeno pari a lire 285.715.000, importo che, moltiplicato per il coefficiente di remunerazione, corrisponde a 20 milioni.